



COMUNE DI CORIANO

Provincia di Rimini

REGOLAMENTO COMUNALE

PER LE ATTIVITA' FUNEBRI, NECROSCOPICHE, CIMITERIALI E DI POLIZIA MORTUARIA

Approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 4 del 09/02/2026

Sommario

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI	5
ART. 1 – Oggetto	5
ART. 2 – Competenze	5
ART. 3 – Responsabilità	5
ART. 4 - Servizi funebri e necroscopici d'istituto	5
ART. 5 – Servizi gratuiti e a pagamento	6
ART. 6 – Funerali di povertà e funerali sociali	6
ART. 7 - Onerosità e gratuità del trasporto di cadavere	7
TITOLO II – ATTIVITA' NECROSCOPICA	7
ART. 8 - Servizi necroscopici comunali	7
ART. 9 - Denuncia di morte e accertamento del decesso	7
ART. 10 - Decesso per malattia infettiva e diffusiva	7
ART. 11 - Locale di osservazione	7
ART. 12 – Camera mortuaria e struttura per il commiato	8
ART. 13 – Disponibilità dei locali	8
TITOLO III – ATTIVITA' FUNEBRE	8
ART. 14 - Principi generali dell'attività funebre	8
ART. 15 - Divieto di intermediazione nell'attività funebre	9
ART. 16 – Correttezza professionale e commerciale dell'impresa	9
ART. 17 – Esercizio dell'attività d'impresa	9
ART. 18 – Regime del trattamento del personale dell'impresa	9
ART. 19 - Vigilanza del Comune	10
ART. 20 - Trasporto funebre	10
ART. 21 - Trasferimento di salma	10
ART. 22 - Trasporto di cadavere	10
ART. 23 - Trasporto di resti mortali, ossa umane e ceneri	11
ART. 24 – Orari e modalità per il trasporto di cadavere	11
ART. 25 - Servizi e trattamenti funebri	11
ART. 26 – Rimesse funebri	12
ART. 27 – Caratteristiche delle casse di legno	12
ART. 28 – Usi funebri locali	12
TITOLO IV- ATTIVITA' CIMITERIALE	13
ART. 29 – Cimiteri del Comune di Coriano	13
ART. 30 – Comportamenti da tenere all'interno dei Cimiteri comunali e negli altri luoghi dedicati	13
ART. 31 – Ammissione e sepoltura nei Cimiteri	14
ART. 32 – Servizio di custodia e registro delle sepolture	14
ART. 33 – Carta dei Servizi Cimiteriali	14
ART. 34 – Piano cimiteriale comunale	15

<i>ART. 35 – Sepolture riservate ai cittadini illustri o benemeriti</i>	15
<i>ART. 36 – Ossario comune</i>	15
<i>ART. 37 – Cinerario comune</i>	15
<i>ART. 38 – Inumazione</i>	15
<i>ART. 39 – Tumulazione</i>	15
<i>ART. 40 – Deposito provvisorio del feretro</i>	16
<i>ART. 41 – Cremazione</i>	16
<i>ART. 42 – Esumazioni ed estumulazioni</i>	17
<i>ART. 43 – Esumazioni ordinarie</i>	17
<i>ART. 44 – Esumazioni straordinarie</i>	17
<i>ART. 45 – Estumulazioni ordinarie e straordinarie</i>	17
<i>ART. 46 – Estumulazioni d'ufficio</i>	18
<i>ART. 47 – Rifiuti cimiteriali e oggetti da recuperare</i>	18
<i>ART. 48 – Disponibilità dei materiali</i>	18
<i>ART. 49 – Vilipendio di cadavere tumulato</i>	18
<i>ART. 50 – Concessione cimiteriale: definizioni e disposizioni generali</i>	18
<i>ART. 51 – Durata delle concessioni</i>	19
<i>ART. 52 – Modalità di concessione</i>	19
<i>ART. 53 – Diritto d'uso delle sepolture</i>	20
<i>ART. 54 – Divisioni di concessioni di loculi/ossari multipli</i>	20
<i>ART. 55 – Subentri</i>	20
<i>ART. 56 – Rinuncia</i>	21
<i>ART. 57 – Estinzione</i>	21
<i>ART. 58 – Revoca</i>	22
<i>ART. 59 – Decadenza</i>	22
<i>ART. 60 – Obblighi di manutenzione</i>	22
<i>ART. 61 – Progettazione e termini per la costruzione di sepolture private</i>	22
<i>ART. 62 – Sepolture concesse prima dell'entrata in vigore del d.P.R. n.803/1975: ristrutturazioni</i>	23
<i>ART. 63 – Tutela dei beni storici e artistici</i>	23
TITOLO V - ATTIVITA' DI POLIZIA MORTUARIA	23
<i>ART. 64 - Autorizzazione al trasporto e al seppellimento</i>	23
<i>ART. 65 – Rilascio dell'autorizzazione alla cremazione</i>	23
<i>ART. 66 – Trattamento delle ceneri</i>	24
<i>ART. 67 - Autorizzazione alla dispersione delle ceneri</i>	24
<i>ART. 68 – Autorizzazione all'affidamento delle ceneri</i>	24
TITOLO VI – DISPOSIZIONI ULTERIORI, SANZIONI E NORME TRANSITORIE	25
<i>ART. 69 – Tariffe</i>	25
<i>ART. 70 – Efficacia della normativa regolamentare</i>	26
<i>ART. 71 - Sanzioni</i>	26
ALLEGATO 1 – NORME TECNICHE	27

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI

ART. 1 – Oggetto

1) Il presente Regolamento ha come oggetto la disciplina delle attività funebri, necroscopiche, cimiteriali e di polizia mortuaria. Esso detta norme volte ad armonizzare le attività, i comportamenti, l'organizzazione delle funzioni e delle risorse poste in essere dal Comune di Coriano, da Enti e da Imprese private, in relazione al decesso di persone, per garantire la salvaguardia della salute e dell'igiene pubblica, la possibilità di manifestare il lutto ed il cordoglio e di praticare atti di pietà e di memoria.

2) Ambito di applicazione: si applica a coloro che al momento della morte erano residenti a Coriano o erano stati sepolti in un cimitero del Comune di Coriano.

3) Gli uffici comunali ed i soggetti privati, ai quali il presente regolamento affida compiti e servizi inerenti il decesso e la sepoltura di persone, sono tenuti a svolgerli secondo i criteri di buona amministrazione, nel rispetto dello stato particolare di disagio causato dall'evento luttooso e delle convinzioni religiose e morali degli interessati.

4) Il Comune assicura la più ampia accessibilità alle ceremonie e ai riti funebri tutelando in tal modo i diritti inviolabili dell'uomo e delle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità.

ART. 2 – Competenze

1) Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco in qualità di Ufficiale di Governo e di Autorità Sanitaria locale e, per quanto di competenza, dal responsabile di Area ai sensi dell'articolo 107, comma 3 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i..

2) Concorrono con il responsabile di Area, all'esercizio delle varie attribuzioni in materia cimiteriale, il responsabile dei Servizi LL.PP. e Manutenzioni, per la parte tecnica (opere edilizie per nuove costruzioni, completamenti e ampliamenti, manutenzioni, etc.) e l'Ufficiale dello Stato Civile per le funzioni attribuite dalla legge e dal presente Regolamento.

ART. 3 – Responsabilità

1) Il Comune verifica che all'interno dei Cimiteri comunali siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose, e non assume responsabilità per atti commessi nei Cimiteri da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.

2) Chiunque cau^si danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altri, ne risponde secondo quanto previsto dal titolo IX del libro IV del codice civile, salvo che l'illecito non rilevi penalmente.

3) Chi fa istanza od usufruisce di un servizio qualsiasi tra quelli previsti nel presente Regolamento, agisce in nome e per conto di tutti gli altri eventuali soggetti titolari e col loro preventivo consenso, lasciando indenne il Comune da qualsivoglia rivalsa.

4) In caso di eventuali controversie l'Amministrazione Comunale si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a quando non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza, passata in giudicato, riservandosi di adottare, anche in via d'urgenza, qualsiasi provvedimento ritenuto necessario per assicurare la salute pubblica, il decoro e il buon costume, con oneri posti a carico delle parti.

5) Le parti restano in ogni caso responsabili in solido, fino alla definizione della controversia, per eventuali danni a persone o cose derivanti da inerzia o incuria nonché per gli oneri che il Comune dovesse sostenere per eventuali provvedimenti d'urgenza di cui al punto precedente.

ART. 4 - Servizi funebri e necroscopici d'istituto

1) Per servizi funebri e necroscopici d'istituto si intendono:

- a) gestione del locale di osservazione e struttura per il commiato nei casi stabiliti dagli Artt. 11 e 12 del presente Regolamento;
- b) raccolta e trasferimento di salma: da abitazione inadatta, a seguito di incidenti sulla pubblica via, abbandonata, oppure quando si debba effettuare il riconoscimento o l'accertamento autoptico;
- c) trasporto funebre e fornitura di cassa a carico del Comune nel caso di cadavere di persona indigente, appartenente a famiglia bisognosa o per la quale vi sia disinteresse da parte dei familiari;
- d) rilascio dell'autorizzazione al trasporto di cadavere;
- e) attività di polizia mortuaria e vigilanza sull'attività funebre;

ART. 5 – Servizi gratuiti e a pagamento

1) Possono accedere ai servizi di interesse pubblico indispensabili in modo gratuito cd “funerale di povertà”, i soggetti indigenti che si trovano nelle seguenti condizioni:

- a) Residenza a Coriano del defunto al momento del decesso;
- b) Non risultano parenti prossimi in vita.

2) Nel caso di cui al comma 1 punto a) ma con parenti prossimi in vita, ricadendo su questi ultimi l’onere delle spese “funerarie” genericamente intese, il Comune può attivare il cd “funerale sociale” come previsto all’art. 6 del presente regolamento

3) Nel caso di applicazione di funerale di povertà o di funerale sociale le prestazioni che è possibile erogare sono le seguenti:

- a) trasferimento di salma;
- b) inumazione e spese connesse;

4) Sono inoltre gratuiti i seguenti servizi, per le salme di persone decedute residenti nel Comune al momento del decesso:

- a) la raccolta ed il trasferimento di salma: da abitazione inadatta, a seguito di incidenti sulla pubblica via, abbandonata, oppure quando si debba effettuare il riconoscimento o l'accertamento autoptico;
- b) la sosta della salma presso la sala di osservazione, la struttura per il commiato e/o la camera mortuaria del Civico Cimitero, se deceduta in abitazione inadatta come definita al successivo punto 4 del presente articolo, per il tempo strettamente necessario allo svolgimento degli adempimenti di legge e fino alla chiusura del feretro;
- c) la sosta della salma come al precedente punto b) nel caso di recupero da pubblica via, struttura ricettiva o altro luogo pubblico;
- d) la sosta della salma per cui necessiti accertamento autoptico.

5) Sono altresì gratuiti per le persone i cui resti mortali sono sepolti nei cimiteri del comune per i quali non vi sia reclamo da parte dei parenti:

- a) l'esumazione ordinaria, alla scadenza del turno ordinario decennale di rotazione;
- b) la deposizione delle ossa in ossario comune;
- c) la dispersione delle ceneri in cinerario comune;

6) Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento delle tariffe e canoni di concessione periodicamente aggiornati dalla Giunta Comunale con propria deliberazione.

7) Si definisce inadatta l'abitazione nella quale non sia oggettivamente possibile, per la ridotta superficie e la conformazione interna, riservare un vano o parte di esso alla composizione della salma per il periodo di osservazione e preparazione del feretro;

8) Il trasporto funebre è servizio a richiesta, rimesso alla libera concorrenza delle imprese che ne hanno titolo;

ART. 6 – Funerali di povertà e funerali sociali

1) I funerali di povertà sono una prestazione a favore del de cuius, che servono a coprire le “spese funerarie” in caso di parziale assenza di fondi, fino ad arrivare ad essere completamente gratuiti in caso di totale assenza di fondi.

2) Per l’attivazione dei funerali di povertà è necessario rientrare, alternativamente, in uno dei seguenti casi:

- a) il deceduto era residente a Coriano, indigente, e senza eredi noti;
- b) l’indigenza deve essere provata tramite:

1. se il deceduto era seguito da amministratore di sostegno o tuteure:

- ISEE (è consentito l’accesso alla prestazione anche in caso di presentazione di ISEE dell’anno antecedente a quello del decesso) non superiore ad euro 7.500,00
- Patrimonio immobiliare e mobiliare (risultante da attestazione bancaria non più vecchia di 1 mese dalla data della richiesta del beneficio) la cui somma dei due valori sia inferiore ad euro 1000,00

2. Se il deceduto non era seguito da nessuno, l’indigenza deve essere provata da apposita relazione dei servizi sociali.

3) Il funerale sociale è una prestazione a favore degli obbligati alla prestazione (eredi o altri) al massimo al 50% a carico del comune ed è richiedibile dall’erede/i obbligato/i al pagamento.

4) Per l’attivazione del funerale sociale è necessario rientrare in uno dei seguenti casi:

- a) in caso di un solo erede, questo deve avere la residenza nel Comune di Coriano, ISEE non superiore ad euro 7.500,00 e il totale del patrimonio mobiliare valutato alla fine del mese precedente a quello in cui vi è stato il decesso, è inferiore ad euro 3.000,00;

- b) nel caso di più eredi coobbligati residenti a Coriano, questi possono chiedere il funerale sociale per la loro quota parte individualmente a patto che tutti rientrino nelle condizioni economiche di cui al punto a) del presente articolo;
- c) Nel caso fossero tutti rientranti nelle condizioni economiche ma non tutti residenti a Coriano, solo i residenti potranno fare domanda per il 50% della loro quota parte, mentre gli altri dovranno rifarsi ai comuni di propria residenza per la loro quota parte.

5) Ove vi sia situazione di disinteresse da parte dei familiari, qualificata con l'assenza, univoca, permanente e non contraddetta, di comportamenti rivolti a provvedere alla sepoltura che non intervengano entro 7 giorni dal decesso il Comune si farà carico della sepoltura del deceduto la cui ultima residenza in vita era presso il Comune di Coriano.

6) Qualora, successivamente al decesso od alla sepoltura, vengano individuati gli eredi e/o aventi causa del de cuius, e/o fossero individuate risorse in capo agli eredi oltre a quelle eventualmente dichiarate, ogni spesa totale o parziale sostenuta dal Comune in conseguenza del decesso e/o per la sepoltura, sono considerate anticipazioni effettuate a norma dell'art. 2028 e seguenti del Codice Civile e vanno rimborsate al Comune in base a quanto previsto dai vigenti regolamenti in materia di contabilità ed entrate.

ART. 7 - Onerosità e gratuità del trasporto di cadavere

1) Il trasporto di cadavere, effettuato all'interno del Comune oppure in entrata o in uscita da esso, è gratuito, salvo eventuali diritti previsti dalla legge.

TITOLO II – ATTIVITA' NECROSCOPICA

ART. 8 - Servizi necroscopici comunali

1) I servizi necroscopici comunali di cui all'Art. 5 sono svolti dal Comune in economia diretta o attraverso le altre forme di gestione individuate dalla normativa vigente sui servizi pubblici locali, nel rispetto di quanto previsto dal D.P.R. 10 settembre 1990 n.285 (Approvazione del regolamento di polizia mortuaria) e dalla Normativa Regionale. Le relative tariffe sono deliberate dalla Giunta Comunale.

ART. 9 - Denuncia di morte e accertamento del decesso

1) La modalità della denuncia di morte e dell'accertamento dei decessi avviene nel rispetto della normativa statale così come disciplinata dal D.P.R. 10 settembre 1990 n.285, dalla Normativa Regionale e dal Regolamento dello Stato civile D.P.R. 3 novembre 2000 n.396 e s.m.i.

ART. 10 - Decesso per malattia infettiva e diffusiva

1) Nel caso in cui la morte sia dovuta a malattia infettiva/diffusiva, il medico necroscopo dell'A.S.L deve adottare, a tutela della salute pubblica, le eventuali misure che si rendano di volta in volta opportune nei casi specifici, che non necessariamente coincidono con l'osservanza dell'art. 18 comma 1 DPR 285/1990.

2) In ogni caso il personale addetto all'attività funebre è tenuto ad utilizzare, indipendentemente dalla causa del decesso, gli adeguati mezzi di protezione a norma del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 (Attuazione della direttiva 89/391/CEE, della direttiva 89/654/CEE, della direttiva 89/655/CEE, della direttiva 89/656/CEE, della direttiva 90/269/CEE, della direttiva 90/270/CEE, della direttiva 90/394/CEE, della direttiva 90/679/CEE, della direttiva 93/88/CEE, della direttiva 95/63/CE, della direttiva 97/42/CE, della direttiva 98/24/CE, della direttiva 99/38/CE e della direttiva 99/92/CE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro) e delle altre norme in materia per prevenire un eventuale contagio, nell'evenienza di contatto con liquidi biologici.

ART. 11 - Locale di osservazione

1) Nell'ambito del Cimitero Comunale di Coriano un apposito locale verrà adibito al ricevimento ed alla tenuta in osservazione, ai fini dell'accertamento della morte, delle salme di persone:

- a) morte in abitazioni inadatte come definite dall'Art. 5 comma 6) o in luoghi di accoglienza o strutture ricettive dirette all'ospitalità;

- b) morte in abitazioni e trasferite a richiesta dei familiari o conviventi;
- c) morte in seguito a qualsiasi accidente nella pubblica via o in luogo pubblico;
- d) ignote cui debba farsi esposizione al pubblico per il riconoscimento.

2) In assenza dei locali di cui al comma 1), le funzioni ivi previste possono essere assolte da appositi locali previsti da convenzione con l'AUSL competente.

3) Durante il periodo di osservazione dovrà essere assicurata la sorveglianza, diretta o attraverso apparecchiature di segnalazione, anche a distanza, ai fini del rilevamento di eventuali manifestazioni di vita.

ART. 12 – Camera mortuaria e struttura per il commiato

1) Ogni Cimitero dovrà avere una camera mortuaria od un locale, ove possibile, per l'eventuale sosta dei feretri prima del seppellimento che dovrà essere provvista di arredi per la deposizione dei feretri.

2) Per l'assolvimento delle funzioni legate all'osservazione e alla conservazione dei cadaveri, nello specifico:

- a) mantenimento in osservazione e riscontro diagnostico delle salme di persone decedute senza assistenza medica;
- b) deposito per un periodo indefinito dei cadaveri a disposizione dell'autorità giudiziaria, per autopsie giudiziarie e per accertamenti medico legali, riconoscimento e trattamento igienico conservativo;
- c) deposito, riscontro diagnostico o autopsia giudiziaria o trattamento igienico conservativo dei cadaveri portatori di radioattività;

il comune si doterà di appositi locali mediante convenzione con L'Azienda USL della Romagna.

3) Nei casi di temporanea inagibilità della camera mortuaria nei cimiteri, dovrà essere utilizzata la camera mortuaria del Cimitero di Coriano Capoluogo.

ART. 13 – Disponibilità dei locali

1) In caso di inagibilità o di temporanea indisponibilità del locale di osservazione e della struttura per il commiato presso i cimiteri comunali, il Comune può avvalersi di locali idonei ubicati presso altre strutture cimiteriali comunali o, previa convenzione, presso strutture sanitarie autorizzate.

TITOLO III – ATTIVITA' FUNEBRE

ART. 14 - Principi generali dell'attività funebre

1) Per "attività funebre" si intende il servizio finalizzato allo svolgimento, in forma congiunta, delle seguenti prestazioni:

- a) disbrigo su mandato delle pratiche amministrative inerenti il decesso;
- b) fornitura di feretro e altri articoli funebri, in occasione del funerale;
- c) trasferimento di salma, di cadavere, di ceneri e di ossa umane;

2) L'attività funebre è svolta da imprese pubbliche o private in possesso di apposita autorizzazione rilasciata dal Comune in cui ha sede legale l'impresa, sulla base del possesso dei requisiti stabiliti dall'articolo 13 della legge regionale n.19/2004, individuati dalla Giunta Regionale con delibera n.156 del 7 febbraio 2005 e specificati con direttiva della Giunta Regionale in data 13 febbraio 2006 trasmessa con lettera prot. n. ASS/PRC/06/5791 del 14 febbraio 2006.

3) Decorsi sessanta giorni dalla richiesta l'autorizzazione si intende concessa sulla base della documentazione e delle autocertificazioni prodotte dal richiedente in ordine al possesso dei requisiti richiesti.

4) L'autorizzazione, che abilita altresì allo svolgimento del trasporto funebre, è comprensiva delle autorizzazioni previste dalla normativa vigente in materia di commercio e di agenzia d'affari ma non le sostituisce: restano pertanto fermi i requisiti e gli adempimenti già previsti dalla normativa volta a disciplinare le stesse.

5) Lo svolgimento del servizio di trasporto pubblico in modo disgiunto dall'attività funebre di cui al comma 1) comporta il rilascio di apposita autorizzazione del Comune in cui ha sede l'impresa sulla base dei requisiti previsti dalla Giunta Regionale con delibera n. 156 del 7 febbraio 2005.

6) Il soggetto che operi nel territorio del Comune, indipendentemente dove abbia la sede, esercita la sua attività secondo le prescrizioni operative del presente regolamento.

7) Nel caso di imprese aventi sede fuori del territorio comunale, l'esercizio occasionale dell'attività funebre è subordinata alla presentazione di apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà nella quale il legale rappresentante dichiara il possesso dell'autorizzazione ai sensi della Legge Regionale n.19/2004 ovvero delle altre autorizzazioni previste dalle normative statali o regionali di riferimento.

ART. 15 - Divieto di intermediazione nell'attività funebre

1) Solo le imprese in possesso dei requisiti previsti e all'uopo autorizzate possono effettuare nel territorio comunale l'attività funebre, intrattenendo i rapporti con l'utenza ed introitando i compensi relativi all'erogazione delle prestazioni effettuate.

2) Non è consentito dunque ad intermediari o ad altri soggetti comunque diversi dall'impresa autorizzata, organizzare e svolgere attività di onoranze funebri, introitandone i compensi ed assicurando le prestazioni attraverso l'acquisizione dei mezzi e delle risorse necessarie per effetto di accordi con altre imprese.

ART. 16 – Correttezza professionale e commerciale dell'impresa

1) Le imprese di onoranze funebri devono attenersi alla disciplina delle libere contrattazioni e all'osservanza del presente Regolamento.

2) L'esercizio dell'attività funebre è conforme ai seguenti principi:

- a) l'utente è assolutamente libero nella scelta dell'impresa;
- b) l'impresa ha l'obbligo di rilasciare un preventivo scritto relativo al costo dei servizi richiesti;
- c) rispetto di tutte le credenze e costumi delle famiglie dei dolenti in quanto non contrastanti con l'ordinamento giuridico italiano;
- d) rispetto del segreto professionale, della normativa sulla privacy e astensione da qualsiasi diffusione di dati o notizie confidenziali;
- e) correttezza professionale, fondata su rapporti di lealtà sia con gli utenti che con le altre imprese;
- f) buona fede nell'esecuzione dei propri doveri;
- g) osservanza delle leggi e regolamenti concernenti la professione;
- h) comunicazione pubblicitaria oggettiva, onesta e discreta;
- i) costante perfezionamento delle proprie conoscenze professionali.

ART. 17 – Esercizio dell'attività d'impresa

1) Gli orari di apertura e chiusura al pubblico dell'esercizio sono disciplinati dalle normative di settore.

2) Presso ogni sede commerciale delle imprese esercenti l'attività funebre deve essere esposto il prezzario di tutte le forniture e le prestazioni rese, e lo stesso deve essere esibito a chiunque richieda un preventivo per lo svolgimento del servizio funebre. Copia del prezzario deve essere depositata in Comune ed aggiornata ad ogni variazione.

ART. 18 – Regime del trattamento del personale dell'impresa

1) Il legale rappresentante dell'impresa esercente l'attività funebre dovrà garantire il rispetto di tutte le incombenze e le procedure inerenti l'applicazione delle norme in materia di salute e sicurezza dei lavoratori.

2) Dovrà in particolare procedere ad un'accurata valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori e alla messa in atto di tutte le misure volte alla loro eliminazione o alla loro riduzione secondo quanto previsto dalle norme vigenti in materia, avendo presente che i rischi più rilevanti sono quelli conseguenti alla movimentazione manuale dei carichi e quelli di natura biologica. Il relativo documento di valutazione dei rischi dovrà evidenziare le misure organizzative necessarie per soddisfare i criteri di salvaguardia della salute e sicurezza dei lavoratori e le misure di prevenzione e protezione.

3) Il legale rappresentante dell'impresa esercente l'attività funebre ha l'obbligo di informare e formare i lavoratori sui rischi presenti nell'impresa e sulle modalità di prevenirli: tale obbligo si applica a tutto il personale che opera a diverso titolo nell'impresa, indipendentemente dalle modalità di acquisizione dello stesso.

4) Il personale operante presso le imprese funebri deve essere adeguatamente formato secondo le modalità stabilite dalla Giunta della Regione Emilia Romagna.

ART. 19 - Vigilanza del Comune

- 1) Il Comune vigila sulla correttezza dell'esercizio dell'attività funebre.
- 2) E' sospeso dalla possibilità di ulteriore esercizio dell'attività funebre, con effetto immediato e per un periodo di tempo determinato dal Comune stesso, da un minimo di 2 giorni ad un massimo di 15 giorni, fatta salva l'irrogazione delle eventuali sanzioni penali e l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'Art. 72 del presente regolamento, chi nello svolgimento dell'attività funebre o del trasporto, propone direttamente o indirettamente offerte, promesse, doni o vantaggi di qualsiasi genere per ottenere informazioni tese a consentire il procacciamento o indicazioni per l'attribuzione di uno o più funerali.
- 3) In relazione alla gravità del fatto può essere disposta la revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività.

ART. 20 - Trasporto funebre

- 1) Il trasporto funebre deve essere effettuato con idoneo mezzo autorizzato, deve essere svolto con l'utilizzo di personale adeguato in termini numerici, a conoscenza delle norme regolamentari di polizia mortuaria e nel rispetto delle norme in materia di tutela e sicurezza dei lavoratori.
- 2) In tutti i casi in cui sono previsti il sollevamento e la movimentazione manuale dei feretri, è richiesta la presenza di almeno quattro addetti.
- 3) Il trasporto funebre può essere effettuato da imprese pubbliche e private in possesso dell'autorizzazione allo svolgimento dell'attività funebre di cui all'articolo 14 del presente Regolamento, ovvero da imprese che siano dotate di apposita autorizzazione rilasciata dal Comune. Le imprese che svolgono il servizio di trasporto funebre in modo disgiunto dall'attività di onoranze funebri, si dovranno uniformare per le caratteristiche dei mezzi da utilizzare, delle rimesse e del personale a quanto previsto per l'esercente l'attività funebre.
- 4) L'addetto al trasporto è, in tale veste, incaricato di pubblico servizio e ne assume tutte le connesse responsabilità.

ART. 21 - Trasferimento di salma

- 1) Ai sensi della Legge Regionale 29 luglio 2004 n.19, per salma si intende il corpo umano rimasto privo delle funzioni vitali, prima dell'accertamento della morte.
- 2) Qualora il decesso avvenga in abitazioni inadatte per l'osservazione, come definite al comma 6) dell'Art. 6, o in alternativa vi sia espressa richiesta dei familiari o dei conviventi, la salma può essere trasferita prioritariamente presso un idoneo locale di osservazione oppure presso il servizio mortuario delle strutture ospedaliere pubbliche o private accreditate.
- 3) Nel caso di abitazioni inadatte all'osservazione occorrerà un'effettiva e positiva valutazione certificata da parte del servizio pubblico competente; nel caso in cui siano i familiari o i conviventi del deceduto a richiedere il trasferimento della salma in altro luogo, indipendentemente dalle condizioni strutturali dell'alloggio, il certificato che attesti l'esclusione del sospetto che la morte sia dovuta a reato e che il trasferimento della salma può avvenire senza pregiudizio per la salute pubblica sarà rilasciato dal medico curante o il medico dipendente o convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale intervenuto in occasione del decesso.
- 4) Sono considerati abitazioni inadatte i luoghi di accoglienza o le strutture ricettive dirette all'ospitalità dai quali la salma potrà essere trasportata presso la struttura per il commiato o le camere mortuarie anche senza necessità di espressa richiesta dei familiari o dei conviventi.
- 5) Il trasferimento è autorizzato con la certificazione medica di cui all'art. 10 della L.R. 19/2004, e, fatto salvo quanto previsto all'Art. 6, deve essere effettuato da impresa regolarmente autorizzata, in contenitore impermeabile non sigillato, secondo le prescrizioni di cui alla normativa regionale vigente.

ART. 22 - Trasporto di cadavere

- 1) Per cadavere si intende la salma, una volta eseguito l'accertamento della morte secondo quanto previsto dalla vigente legislazione.
- 2) L'addetto al trasporto, in veste di incaricato di pubblico servizio, deve verificare in particolare:
 - a) la corrispondenza dell'identità del defunto con le generalità contenute nel titolo che autorizza il trasporto;
 - b) l'uso di cofano appropriato in funzione del tragitto e della destinazione;
 - c) le modalità di confezionamento del feretro e della sua chiusura.
- 3) A conclusione delle verifiche suddette lo stesso addetto al trasporto sigilla il feretro e attesta l'avvenuta verifica compilando e sottoscrivendo un'apposita attestazione.

- 4) L'addetto al trasporto, munito di timbro, ceralacca e modulistica, sigilla il feretro con il timbro riportante il nome dell'impresa di onoranze funebri che ha rilasciato l'autorizzazione a svolgere l'attività e il numero identificativo all'autorizzazione rilasciata dall'AUSL di competenza.
- 5) In caso di trasporto del cadavere all'estero, l'addetto al trasporto attesterà il corretto confezionamento del feretro in base a quanto previsto dall'art. 30 del D.P.R. 285/1990.
- 6) Tale attestazione sostituisce a tutti gli effetti la certificazione rilasciata allo scopo dall'A.S.L. competente.
- 7) Per il trasporto da Comune a Comune nell'ambito del territorio regionale, non è obbligatoria l'effettuazione dell'iniezione conservativa di cui all'art.32 del D.P.R. 285/1990.
- 8) Eventuali prescrizioni o trattamenti particolari a cui sottoporre il cadavere saranno previsti ed indicati dal medico necroscopo in sede di visita necroscopica, sull'apposita certificazione rilasciata.
- 9) Nel caso il cadavere debba essere cremato o inumato, l'obbligo della doppia cassa di cui all'art.30 del d.P.R. 285/1990 può essere assolto con l'utilizzo di un involucro di materiale biodegradabile da porre all'interno della cassa di legno, che garantisca l'impermeabilità del fondo del feretro per un periodo sufficiente all'assolvimento della pratica funeraria prescelta dal defunto.

ART. 23 - Trasporto di resti mortali, ossa umane e ceneri

- 1) Per il trasporto di resti mortali che non presentino parti molli deve essere prevalentemente utilizzato un contenitore in materiale combustibile e biodegradabile, chiuso, di spessore e portata sufficiente in relazione al peso trasportato, riportante all'esterno nome, cognome e data di morte del defunto.
- 2) Per il trasporto fuori dal Cimitero di resti mortali con parti molli o comunque in condizioni da rendere necessaria l'adozione di misure precauzionali igienico-sanitarie, il contenitore di cui al precedente comma viene racchiuso in una cassa di materiale facilmente lavabile e sanificabile, quale metallo, vetroresina o similari a chiusura ermetica.
- 3) Detta cassa deve essere tolta prima della successiva operazione cimiteriale, sia questa l'inumazione, la tumulazione o la cremazione.
- 4) E' in ogni caso consentito l'utilizzo del feretro originario, in tutti i casi in cui non sia consigliabile, a giudizio del Responsabile dell'Ufficio di Stato Civile, la traslazione dei resti mortali in altro contenitore, eventualmente racchiuso nella cassa di cui ai precedenti commi 2) e 3).
- 5) Per il trasporto di ossa umane deve essere utilizzata idonea cassetta in zinco chiusa con saldatura conforme alle prescrizioni dell'art. 36 del D.P.R n.285/1990, recante all'esterno il nome e cognome del defunto, data di nascita e di morte del defunto;
- 6) Per il trasporto di ceneri deve essere utilizzata esclusivamente l'urna sigillata nelle quale le ceneri vengono raccolte all'atto della cremazione, portante all'esterno il nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.
- 7) Se le ossa ed i resti mortali provengono da rinvenimento e non è possibile l'identificazione del defunto cui appartenevano, il contenitore deve recare l'indicazione del luogo e della data in cui sono stati rinvenuti.
- 8) Il trasporto di ossa umane e di ceneri non è soggetto a particolari misure precauzionali igieniche.

ART. 24 – Orari e modalità per il trasporto di cadavere

- 1) La fissazione degli orari per il trasporto, le modalità e i percorsi consentiti, il luogo e le modalità per le soste spettano alla Giunta Comunale.
- 2) L'orario del trasporto e il conseguente arrivo al Cimitero di destinazione è concordato dall'impresa funebre con la Direzione del Cimitero mediante prenotazione da effettuarsi con i sistemi informatici predisposti, allo scopo di evitare arrivi simultanei od a intervalli troppo brevi.
- 3) Per gli arrivi non prenotati, il Servizio Cimiteriale non garantisce l'immediato espletamento del servizio.

ART. 25 - Servizi e trattamenti funebri

- 1) I servizi funebri che si svolgono in tutto o in parte nel territorio comunale rispettano requisiti di decoro e salvaguardano le possibilità di espressione del cordoglio.
- 2) Il soggetto che svolge l'attività funebre agisce per conto degli aventi titolo e, se richiesta, fornisce assistenza fino alla sepoltura.

3) Oltre alle prestazioni inerenti al trasporto, anche eseguite con mezzi speciali purché autorizzati dalle autorità competenti, chi esercita l'attività funebre può effettuare le seguenti attività accessorie di onoranza:

- a) arredo camera mortuaria, dove non vietato;
- b) vestizione e toeletta funebre;
- c) fornitura composizione floreali;
- d) comunicazione decesso sui giornali e su altri spazi autorizzati;
- e) altre prestazioni a richiesta degli utenti da dettagliare analiticamente in sede di preventivo.

4) La negoziazione degli affari inerenti l'attività funebre deve svolgersi unicamente nella sede autorizzata o, su richiesta dell'interessato confermata per iscritto, presso il luogo indicato dal familiare del defunto, purché non all'interno di strutture sanitarie, locali di osservazione, struttura per il commiato e in altri luoghi pubblici.

5) Il Comune vigila sul corretto svolgimento dell'attività funebre e verifica la continua sussistenza nel tempo dei requisiti richiesti dalla Legge Regionale e dal Regolamento comunale, avvalendosi anche degli Organi di Polizia Municipale.

ART. 26 – Rimesse funebri

1) Le rimesse dei carri funebri devono essere ubicate in località individuate in accordo con il Comune e devono essere attrezzate anche per i servizi di pulizia e sanificazione.

2) Salvo l'osservanza delle disposizioni di competenza dell'autorità di Pubblica Sicurezza e del Servizio Antincendi, l'idoneità dei locali adibiti a rimesse di carri funebri e delle relative attrezature è accertata dall'Azienda Sanitaria Locale competente.

3) Le auto funebri devono essere sempre ricoverate nelle rimesse di cui al comma 1). E' consentita la circolazione e la sosta per il tempo strettamente necessario allo svolgimento delle esequie e delle operazioni cimiteriali e per le necessità di interventi manutentivi, rifornimenti, revisioni periodiche.

ART. 27 – Caratteristiche delle casse di legno

1) La cassa di legno deve avere le caratteristiche e deve essere confezionata secondo le modalità stabilite dalle disposizioni vigenti. La regolarità della cassa e il corretto funzionamento sono attestati dall'addetto a trasporto ai sensi del precedente comma 2) dell'Art. 22.

2) Per le inumazioni non è consentito l'uso delle casse di metallo o di altro materiale non biodegradabile.

3) Qualora si tratti di cadaveri provenienti dall'estero o da altro Comune e per le quali sussiste l'obbligo della duplice cassa, le inumazioni debbono essere subordinate alla realizzazione sulla cassa metallica di tagli di opportune dimensioni, anche asportando temporaneamente, se necessario, il coperchio della cassa di legno.

4) Per la cremazione è consentito solo l'uso di materiali combustibili o sublimabili. Dal feretro, prima della introduzione nel forno, devono essere asportati eventuali sistemi di sollevamento, di posizionamento o simboli religiosi esterni non combustibili o sublimabili.

ART. 28 – Usi funebri locali

1) I servizi di trasporto funebre per lo svolgimento delle esequie hanno inizio dal luogo ove si trova il cadavere, possono prevedere un tragitto senza soste fino alla destinazione per la sepoltura, oppure la celebrazione di funzioni religiose o civili con relative fermate.

2) Sono inoltre consentite brevi soste presso la via prospiciente l'abitazione del defunto e lo svolgimento di cortei a passo d'uomo, per limitati tragitti in percorsi che non costituiscano intralcio alla viabilità ordinaria.

3) Il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria e il Servizio di Polizia Municipale disciplinano lo svolgimento dei cortei funebri tenendo conto della viabilità cittadina e delle norme indicate nel Codice della Strada.

4) Per l'effettuazione di cortei funebri deve essere presentata istanza in bollo con l'indicazione del percorso che si intende effettuare, alla Direzione del Servizio di Polizia Mortuaria che ne rilascia l'autorizzazione.

5) I trasporti che non hanno intero svolgimento nel territorio comunale, si effettuano, per la parte compresa nel Comune di Coriano, secondo le modalità riportate nei commi precedenti.

6) I riti funebri, siano essi religiosi o civili, che si svolgono all'interno di uno dei cimiteri di Coriano o nella struttura per il commiato, devono essere svolti con idonea presenza di personale dell'Impresa funebre. Alla conclusione del rito lo stesso personale deve provvedere alla movimentazione del feretro fino al punto di consegna agli operatori cimiteriali.

7) Le attività di sepoltura sono svolte dagli addetti ai servizi cimiteriali. Il servizio ha inizio all’arrivo del feretro nell’area di sosta individuata all’interno del Cimitero, di norma coincidente con il piazzale o il vialetto d’ingresso. Nel caso di celebrazione di rito funebre all’interno del cimitero, il servizio svolto dal personale cimiteriale ha inizio dopo la celebrazione del rito, nello spazio antistante la sede di celebrazione del rito stesso.

8) E’ consentito lo svolgimento di riti funebri nel rispetto delle libertà di culto individuali, purché non contrastanti con i principi costituzionali e con l’ordinamento giuridico italiano.

9) Le esequie che prevedono particolari ceremoniali con picchetti, esposizione di bandiere, vessilli o l’esecuzione di brani musicali possono avvenire esclusivamente nel piazzale antistante l’entrata e non possono continuare all’interno del Cimitero.

TITOLO IV- ATTIVITA' CIMITERIALE

ART. 29 – *Cimiteri del Comune di Coriano*

1) Il territorio del Comune di Coriano, ai fini del servizio cimiteriale, è suddiviso in otto “aree cimiteriali”, individuate tenendo conto del profilo sociale, economico, culturale, territoriale e storico, al fine di riservare l’utilizzo delle sepolture in loculo solo ai cittadini residenti in quel determinato bacino:

LOCALITA' – FRAZIONE	CIMITERO
OSPEDALETTO/SAN PATRIGNANO	CIMITERO DI OSPEDALETTO/SAN PATRIGNANO
SANT'ANDREA IN BESANIGO	CIMITERO DI SANT'ANDREA IN BESANIGO
CORIANO CAPOLUOGO	CIMITERO DI CORIANO CAPOLUOGO
CERASOLO	CIMITERO DI CERASOLO
MONTE TAURO	CIMITERO DI MONTE TAURO
MULAZZANO	CIMITERO DI MULAZZANO
PASSANO	CIMITERO DI PASSANO
VECCIANO	CIMITERO DI VECCIANO

ART. 30 – *Comportamenti da tenere all'interno dei Cimiteri comunali e negli altri luoghi dedicati*

1) Il Cimitero, quale luogo della memoria e di custodia delle spoglie mortali dei defunti, è soggetto al rispetto da parte dei visitatori e di quanti a qualsiasi titolo ne utilizzino i servizi o vi prestino la loro opera.

2) Nel Cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del medesimo ed in specie:

- a) fumare, tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce;
- b) entrare con biciclette, motocicli o altri veicoli se non autorizzati;
- c) introdurre cani o altri animali, ai sensi dell’art.24 del Regolamento comunale sulla tutela degli animali d’affezione;
- d) introdurre oggetti irriverenti;
- e) rimuovere dalle tombe altri fiori, piantine, ornamentazioni, lapidi;
- f) portare fuori dal Cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;
- g) danneggiare le aiuole, i tappeti verdi, gli alberi, i giardini, sedere sui tumuli, imbrattare le lapidi o i muri;
- h) richiedere oboli a qualunque titolo;
- i) disturbare in qualsiasi modo i visitatori (in specie con l’offerta di servizi, di oggetti), distribuire indirizzi, volantini pubblicitari;
- j) fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione del Responsabile del Servizio previo assenso dei familiari che siano direttamente interessati;
- k) eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari;
- l) turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni d’uso;
- m) assistere da vicino alla esumazione ed estumulazione di resti da parte di estranei non accompagnati dai parenti del defunto o non preventivamente autorizzati dal Responsabile dell’Ufficio di Stato Civile;
- n) commerciare oggetti di decorazione fra privati, svolgere qualsiasi attività commerciale non autorizzata;
- o) qualsiasi forma pubblicitaria non autorizzata.

3) Chiunque tenesse, nell'interno dei Cimiteri, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse discorsi, frasi offensive del culto professato dai dolenti, sarà, dal personale addetto alla vigilanza, diffidato ad uscire immediatamente e, quando ne fosse il caso, deferito all'Autorità Giudiziaria.

4) I divieti predetti, in quanto possano essere applicabili, si estendono alla zona immediatamente adiacente al Cimitero, e negli altri luoghi dedicati.

ART. 31 – Ammissione e sepoltura nei Cimiteri

1) Nei Cimiteri comunali sono ricevuti e sepolti i cadaveri di persone decedute nel territorio del Comune o che, ovunque decedute, avevano in vita la propria residenza nel Comune sia le sepolture in terra (inumazioni), sia le sepolture in tumulo;

2) Indipendentemente dalla residenza e dal luogo della morte, sono ricevuti i cadaveri delle persone aventi diritto al seppellimento in una sepoltura privata esistente nei Cimiteri comunali.

3) Sono pure accolti i resti mortali e le ceneri delle persone sopra indicate, i nati morti, i prodotti abortivi ed i prodotti del concepimento di presunta età di gestazione inferiore alle 20 settimane su richiesta dei genitori, nonché gli arti e le parti anatomiche riconoscibili.

4) Oltre ai casi di cui ai precedenti commi potrà essere data sepoltura a soggetti legati al territorio comunale da vincoli familiari, affettivi, economici, sociali o che abbiano dato lustro alla città.

5) Previa sottoscrizione di apposita convenzione che ne stabilisca modalità e costi, ai Comuni della Provincia di Rimini potrà essere consentito l'utilizzo dei Cimiteri Corianesi per l'inumazione dei cadaveri dei propri residenti.

6) Con l'approvazione della nuova carta dei servizi saranno dettate disposizioni in materia di:

- a) orario di apertura dei Cimiteri e delle strutture cimiteriali e disciplina dell'ingresso in tali strutture;
- b) riti funebri;
- c) ogni altra norma relativa a particolari divieti;
- d) apposizione di epigrafi, monumenti, ornamenti anche floreali, cippi, lapidi e copritomba, attenendosi ai criteri di uniformità, decoro e tutela delle parti storiche contenuti nel presente Regolamento;
- e) lavori e opere funerarie private.

ART. 32 – Servizio di custodia e registro delle sepolture

1) Il Comune provvede alla custodia dei Cimiteri direttamente con proprio personale o indirettamente con affidamento a terzi.

2) Il responsabile del servizio di custodia, per ogni cadavere ricevuto, ritira e conserva presso di sé le autorizzazioni ed attestazioni di cui all'Art. 64 e seguenti; iscrive cronologicamente sopra apposito registro in duplice esemplare, numerato progressivamente:

- a) le inumazioni che vengono eseguite, precisando il nome, cognome, luogo, data di nascita e morte del defunto, secondo quanto risulta dall'atto di autorizzazione, l'anno, il giorno e l'ora dell'inumazione, il numero arabo portato dal cippo e il numero d'ordine del permesso di seppellimento;
- b) le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri, resti mortali o ceneri vengono tumulati, con l'indicazione del sito dove sono stati depositi;
- c) le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono cremati, con l'indicazione del luogo di deposito o di dispersione delle ceneri, se all'interno del cimitero;
- d) qualsiasi variazione avvenuta in seguito per esumazione, estumulazione, inumazione, cremazione, nonché trasporto di cadaveri, di ceneri, di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi.

3) I registri, debbono essere presentati ad ogni richiesta degli organi di controllo.

4) Un esemplare dei registri deve essere consegnato, ad ogni fine anno, all'archivio comunale, rimanendo l'altro presso il servizio di custodia.

5) I registri cartacei possono essere sostituiti da registrazioni su sistemi informatici appositamente predisposti, che consentano la registrazione dei dati di cui ai commi precedenti, la consultazione, l'estrazione di statistiche, la stampa e il backup.

ART. 33 – Carta dei Servizi Cimiteriali

1) Il Comune si impegna, attraverso la predisposizione della Carta dei Servizi Cimiteriali, a tenere edotta la propria utenza in merito ai servizi offerti, alle modalità di erogazione degli stessi, agli standard di qualità e alle tutele previste;

2) Al responsabile dell'Area Servizi alla Persona è conferito mandato di aggiornare ogni 5 anni la Carta dei Servizi di cui al comma 1).

ART. 34 – Piano cimiteriale comunale

1) Al Responsabile dell’Servizi LLPP e Manutenzioni è conferito mandato di aggiornare ogni 5 anni il Piano cimiteriale redatto in conformità a quanto previsto dall’art.1 e seguenti del Regolamento Regionale 23 maggio 2006 n.4, alle linee guida ed obiettivi programmatici approvati con deliberazione di C.C del 6 ottobre 2005 n. 126 e alle disposizioni generali del presente Regolamento, sentito il Servizio di Igiene Pubblica dell’Azienda Sanitaria Locale.

ART. 35 – Sepolture riservate ai cittadini illustri o benemeriti

1) All’interno dei Cimiteri comunali, l’Amministrazione Comunale ha facoltà di disporre per l’assegnazione gratuita di posti destinati alla tumulazione di cadaveri, ceneri o resti di cittadini che si siano distinti per opere dell’ingegno, per servizi resi o che abbiano dato lustro alla città.

2) All’interno dei Cimiteri comunali, ove sia possibile nel limite degli spazi, e con valutazione caso per caso da parte del servizio competente, l’Amministrazione Comunale ha facoltà di concedere autorizzazione alla costruzione e destinazione di specifica cappella per posti destinati alla tumulazione di cadaveri, ceneri o resti di cittadini che si siano distinti per opere dell’ingegno, per servizi resi o che abbiano dato lustro alla città.

ART. 36 – Ossario comune

1) In ogni Cimitero è presente almeno un ossario comune per la raccolta indistinta delle ossa non richieste dai familiari e provenienti dalle esumazioni e dalle estumulazioni.

2) Ove l’ossario di cui al comma 1) non sia disponibile presso un determinato cimitero, si usa l’ossario disponibile in altro cimitero.

ART. 37 – Cinerario comune

1) L’ossario comune di cui all’art 36 può fungere anche da cinerario comune, ove questo non sia già presente, per la dispersione delle ceneri per le quali i familiari o gli aventi titolo non abbiano manifestato alcuna volontà di diversa destinazione.

2) In ogni intervento di ampliamento di un Cimitero comunale, che preveda l’aumento dei posti in loculo, deve essere prevista la realizzazione del cinerario comune se questo non è già presente.

ART. 38 – Inumazione

1) Le inumazioni si effettuano con le modalità di cui al Capo XIV del D.P.R. 10 settembre 1990 n.285 e all’art.2 del Regolamento Regionale 23 maggio 2006 n.4.

2) Le sepolture per inumazione si distinguono in comuni e private:

- a) sono comuni le sepolture della durata di dieci anni decorrenti dal giorno del seppellimento, effettuate ogni qualvolta non sia richiesta una sepoltura privata e quelle di resti non completamente mineralizzati provenienti da esumazioni o estumulazioni;
- b) sono private le sepolture per inumazione effettuate in aree in concessione (campetti privati).

3) I campi comuni di inumazione sono divisi in riquadri e l’utilizzazione delle fosse è disposta inderogabilmente cominciando da un’estremità di ciascun riquadro procedendo fila per fila senza soluzione di continuità.

4) Nel rispetto delle distanze minime fra le fosse indicate dal Regolamento Regionale 23 maggio 2006 n.4, la distanza effettiva dovrà essere valutata, per ogni Cimitero comunale, dal Responsabile del Servizio, in base alla consistenza e morfologia del terreno.

5) Con specifica autorizzazione, è consentita la inumazione del cadavere avvolto unicamente in lenzuolo di cotone, previo parere favorevole del Servizio Igiene Pubblica dell’Azienda Sanitaria Locale, salvo comunque l’adozione di feretro idoneo al trasporto.

ART. 39 – Tumulazione

1) Le tumulazioni si effettuano con le modalità di cui al Capo XV del d.P.R. 10 settembre 1990 n.285 e agli art.2 e 4 del Regolamento Regionale 23 maggio 2006 n.4. Possono essere tumulati in opere murarie o nicchie, i feretri, i resti mortali, le cassette ossario o le urne cinerarie.

2) Ogni nuova costruzione a sistema di tumulazione deve avere caratteristiche e dimensioni interne dei loculi adeguate alla collocazione del feretro, resti mortali, cassetta ossario o urna cineraria. In particolare non è consentita la realizzazione di loculi a più

posti o tombe di qualsiasi tipologia nei quali la tumulazione o estumulazione di un feretro non possa avvenire senza che sia movimentato un altro feretro.

3) La tumulazione di cadaveri in loculi a più posti realizzati sia in columbario sia in cripta o tomba di famiglia in genere, privi di spazio esterno libero o liberabile per il diretto accesso al feretro, può essere effettuata, esclusivamente nei manufatti costruiti prima dell'entrata in vigore del Regolamento Regionale 23 maggio 2006 n.4, rispettando le seguenti prescrizioni:

- a) utilizzo di cassa avente le caratteristiche per il loculo stagno;
- b) utilizzo di dispositivo atto a ridurre la pressione dei gas;
- c) realizzazione di separazione orizzontale e verticale per ogni feretro.

4) Nelle nuove costruzioni non è possibile modificare la struttura per unire le lapidi.

ART. 40 – Deposito provvisorio del feretro

1) Salvo disponibilità, a richiesta delle famiglie dei defunti, o di loro aventi titolo, il feretro può essere provvisoriamente deposito in loculo per una durata non superiore a 36 mesi, prorogabili, in via eccezionale, per un periodo non superiore a quello iniziale. Tale concessione deve risultare da atto scritto, sottoscritto dai richiedenti il cui originale è da conservarsi presso l'Ufficio di Stato Civile.

2) Il deposito provvisorio dei feretri nei loculi è consentito:

- a) nel caso sia stato stipulato regolare contratto di concessione di un'area di terreno allo scopo di costruirvi un sepolcro privato, fino alla sua agibilità;
- b) nel caso debbano essere effettuati lavori di completamento o di ripristino di tombe private e/o columbari già in concessione;
- c) in caso di indisponibilità di loculi da porre in concessione nell'area cimiteriale di residenza del defunto.

3) Il Responsabile dell'Ufficio di Stato Civile fisserà la durata del deposito in relazione al tempo necessario all'ultimazione dei lavori e/o alla domanda degli interessati.

4) Per tali eventuali depositi è dovuta una tariffa di utilizzo stabilita con provvedimento della Giunta Comunale, oltre alla tariffa prevista per la tumulazione.

5) Scaduto il termine, originario o prorogato, l'interessato dovrà provvedere a proprie spese allo spostamento del feretro tumulato. In caso di inerzia si provvederà alla notifica di formale diffida a provvedere nel termine di 30 giorni scaduti inutilmente i quali, il cadavere verrà inumato in campo comune, con diritto di rivalsa delle eventuali spese sostenute.

6) La collocazione provvisoria di cassette ossario e di urne cinerarie è ammessa in un deposito cimiteriale:

- a) nei casi di cui al precedente comma 2;
- b) nel caso in cui non sia possibile l'immediato collocamento dell'urna o cassetta ossario in idonea e definitiva sepoltura.

7) Cessati i motivi che hanno giustificato la provvisorietà verrà fissato un termine congruo per la destinazione definitiva delle cassette o delle urne. Alla scadenza del termine si provvederà alla notifica di formale diffida a provvedere nel termine di 30 giorni, scaduti inutilmente i quali, le ossa e le ceneri verranno collocati rispettivamente in ossario e cinerario comune, con diritto di rivalsa delle eventuali spese sostenute.

8) Oltre a quanto previsto dal comma 2) del suddetto articolo, qualora si verificasse l'indisponibilità di loculi da porre in concessione in qualcuno dei Cimiteri comunali, l'avente titolo può stipulare un contratto di concessione presso un altro cimitero avente disponibilità. Tale concessione riporta la data entro la quale il concessionario può richiedere il trasferimento del feretro in altro loculo, resosi successivamente disponibile, sul quale verrà trasferita la concessione. Decorsa inutilmente tale data senza che il concessionario presenti la suddetta richiesta, la concessione si intende definitiva. I familiari dei defunti sepolti in regime di provvisorietà hanno diritto all'assegnazione di un loculo nella nuova costruzione, secondo l'ordine cronologico di sepoltura provvisoria.

ART. 41 – Cremazione

1) Sino a quando il Comune non disporrà di un proprio impianto di cremazione, la stessa viene eseguita presso impianti in regola con le normative vigenti, con i quali possono essere stipulate apposite convenzioni.

2) Eventuali forni crematori devono essere costruiti entro i recinti dei Cimiteri esistenti o di ampliamento degli stessi e sono soggetti alla vigilanza del Sindaco.

3) Il progetto di costruzione del forno crematorio deve essere corredata da una relazione, nella quale vengono illustrate le caratteristiche ambientali del sito e le caratteristiche tecnico sanitarie dell'impianto ed i sistemi di tutela dell'aria dagli inquinanti sulla base delle norme vigenti in materia.

4) E' demandato alla Giunta Comunale l'individuazione di forme di incentivazione della cremazione, anche tramite la concessione di contributi o l'esenzione dal pagamento delle tariffe cimiteriali.

ART. 42 – Esumazioni ed estumulazioni

- 1) Le esumazioni ed estumulazioni, ordinarie e straordinarie, sono regolate nei principi generali dal D.P.R. 10 settembre 1990 n.285, dalla Legge Regionale 29 luglio 2004 n.19 e dal Regolamento Regionale 23 maggio 2006 n.4.
- 2) E' consentita la cremazione dei resti mortali previo consenso dei familiari ovvero in caso di accertata irreperibilità degli stessi;
- 3) Le esumazioni e le estumulazioni, sia ordinarie che straordinarie, sono eseguite, di norma, senza la presenza di operatori sanitari, in base a quanto previsto all'art. 12 della L.R. 19/2004.

ART. 43 – Esumazioni ordinarie

- 1) Ogni anno, entro il mese di settembre, il responsabile dell'Ufficio di Stato Civile provvederà alla stesura di elenchi, distinti per Cimitero, in cui verranno indicati i defunti per i quali è possibile procedere all'esumazione ordinaria nell'anno successivo. Tali elenchi saranno esposti in posizione ben visibile all'albo cimiteriale in occasione della Commemorazione dei Defunti e per tutto l'anno di riferimento. Con le stesse modalità di cui al comma precedente verrà predisposto lo scadenzario delle concessioni temporanee dell'anno successivo.
- 2) Effettuati gli adempimenti di cui al comma precedente, si procederà alla esecuzione delle esumazioni programmate. Il Responsabile dell'Ufficio di Stato Civile darà comunicazione diretta al familiare o alla persona diversamente indicata, ove individuata, della data di esumazione.
- 3) L'inizio delle operazioni massive di esumazione ordinaria in un campo comune è fissato con comunicazione di servizio da affiggere all'albo cimiteriale e in prossimità del campo con congruo anticipo.
- 4) Le esumazioni ordinarie vengono regolate dal Responsabile del Servizio e possono essere svolte in qualsiasi periodo dell'anno. Il ciclo ordinario di inumazione è di dieci anni.
- 5) Alle esumazioni ordinarie sono equiparate quelle dovute a successiva sepoltura di resti non scheletrizzati, trascorso il periodo fissato in base alle condizioni locali con il provvedimento di cui al precedente comma.

ART. 44 – Esumazioni straordinarie

- 1) Le esumazioni straordinarie possono essere effettuate prima che siano trascorsi dieci anni dalla sepoltura, su richiesta di parte, per trasferimento in altra sepoltura o in altro Cimitero o per cremazione e, comunque entro 6 mesi o dopo 7 anni dalla data di sepoltura.
- 2) Le esumazioni straordinarie effettuate su richiesta dell'Autorità Giudiziaria sono eseguite in ogni tempo con le modalità di cui alle disposizioni normative vigenti.
- 3) Le esumazioni straordinarie non potranno essere eseguite, salvo i casi ordinati dall'Autorità Giudiziaria, nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre.

ART. 45 – Estumulazioni ordinarie e straordinarie

- 1) Sono ordinarie le estumulazioni eseguite alla scadenza della concessione o, su richiesta dei familiari, dopo una permanenza nel tumulo non inferiore a 20 anni, se trattasi di concessioni perpetue o novantanovenne; sono straordinarie le estumulazioni eseguite su richiesta dei familiari, prima di tale periodo, e quelle eseguite su ordine dell'Autorità Giudiziaria.
- 2) Non si procederà ad estumulazione qualora al termine del periodo di concessione ne venga chiesto il rinnovo, che dovrà avvenire secondo le disposizioni e le tariffe che saranno vigenti alla sottoscrizione del nuovo contratto.
- 3) Qualora al momento della estumulazione ordinaria risulti che i resti umani non sono completamente mineralizzati, in mancanza di disposizione diversa da parte degli aventi titolo essi verranno inumati previa debita apertura della cassa metallica.
- 4) I feretri sono estumulati a cura degli operatori cimiteriali secondo la programmazione dei servizi.
- 5) L'estumulazione di ceneri o resti mortali è autorizzata dal Responsabile del Servizio ed è generalmente finalizzata a consentire la riunione di cadaveri, resti, ossa o ceneri di coniugi, genitori o figli.

6) Il Responsabile del Servizio può autorizzare, dopo qualsiasi periodo di tempo e in qualunque mese dell'anno, l'estumulazione di feretri destinati ad essere trasportati in altra sede; valgono per la verifica della rispondenza del feretro e per il trasporto le disposizioni della Normativa regionale.

ART. 46 – Estumulazioni d'ufficio

1) Il Responsabile dell'Ufficio di Stato Civile può ordinare d'ufficio ed in ogni tempo, l'estumulazione di cadaveri per motivi di igiene e sanità o di pubblica incolumità.

ART. 47 – Rifiuti cimiteriali e oggetti da recuperare

1) I rifiuti provenienti dalle esumazioni o estumulazioni, sono raccolti, selezionati per il recupero oppure smaltiti secondo la normativa in materia.

2) Durante le operazioni di esumazione ed estumulazione nessuno può prelevare parte del cadavere, di indumenti o di oggetti rinvenuti, ad eccezione dell'Autorità Giudiziaria.

3) Qualora gli aventi diritto presumanano possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi ed intendano venirne in possesso, essi devono darne avviso, per iscritto, al momento della richiesta delle operazioni oppure almeno un giorno prima dell'effettuazione delle stesse, alle quali devono presenziare personalmente o tramite un delegato.

4) Degli oggetti richiesti e rinvenuti verrà quindi redatto un verbale di consegna in duplice copia: una verrà consegnata al reclamante insieme agli oggetti; l'altra verrà depositata agli atti.

5) Gli oggetti preziosi e i ricordi personali rinvenuti durante le operazioni sopradette devono, in assenza di richiesta degli aventi diritto, consegnarsi al Responsabile dell'Ufficio di Stato Civile che provvederà a tenerli a disposizione degli aventi diritto per 12 mesi. Decorso tale termine, in mancanza di reclami, potranno essere alienati.

ART. 48 – Disponibilità dei materiali

1) Tutti i materiali e le opere istallate sulle sepolture comuni e private passano in proprietà del Comune se entro il termine di 30 giorni antecedenti la scadenza delle concessioni o le esumazioni non vengono reclamati da familiare o parente che dichiari sotto la propria personale responsabilità di averne titolo. Detti materiali verranno impiegati ad apportare migliorie ai Cimiteri o alienati.

2) Qualora i familiari lo richiedano, può autorizzarsi l'asporto fuori dal Cimitero di ricordi strettamente personali che erano collocati sulla sepoltura nonché il reimpiego di materiali ed opere di loro proprietà in altra sepoltura in concessione agli stessi o a favore di sepoltura di parenti od affini entro il 2° grado, a condizione che siano conformi ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura ed in buono stato di conservazione.

3) Le opere di riconosciuto valore artistico o storico saranno conservate all'interno del Cimitero o in luoghi idonei.

4) Le croci, le lapidi ed i copritomba, che rimangono a disposizione del Comune in seguito all'esumazione ordinaria dei campi comuni, possono essere assegnati gratuitamente per sepolture di persone bisognose, ma devono rispondere ai requisiti di cui al precedente comma 2.

ART. 49 – Vilipendio di cadavere tumulato

1) E' vietato eseguire sui cadaveri tumulati manipolazioni tendenti a ridurre il cadavere entro contenitori di misure inferiori a quelle delle casse con le quali fu collocato nel loculo al momento della tumulazione.

2) Il Responsabile del servizio di custodia del Cimitero è tenuto a denunciare all'autorità giudiziaria e al Sindaco chiunque esegue sui cadaveri operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere previsto dall'art. 410 del Codice Penale.

ART. 50 – Concessione cimiteriale: definizioni e disposizioni generali

1) Ai fini dell'applicazione del presente regolamento valgono le seguenti definizioni:

- a) "Concessionario": il titolare della concessione (originario o subentrato) del sepolcro;
- b) "diritto d'uso": si intende il diritto di essere sepolto nella tomba;
- c) "famiglia del Concessionario": si intende composta dal coniuge, dagli ascendenti e dai discendenti in linea retta del Concessionario, con i rispettivi coniugi.

2) Nel rispetto delle previsioni del Piano cimiteriale, il Comune può concedere l'uso di aree o manufatti, per sepolture a sistema di tumulazione individuale, per famiglie e collettività o per la realizzazione di campetti privati di inumazione per famiglie e collettività dotati di adeguato ossario.

3) Le concessioni in uso di manufatti costruiti dal Comune riguardano sepolture individuali (loculi, ossarietti, nicchie per singole urne cinerarie) sepolture per famiglie e collettività (biloculi, ecc.) e lapidi alla memoria.

4) Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento di una tariffa e nel caso di concessione di area ad ulteriore versamento di un deposito cauzionale a garanzia degli adempimenti conseguenziali, i cui importi sono determinati dall'Amministrazione con proprio atto.

6) La concessione cimiteriale, essendo il Cimitero soggetto a regime dei beni demaniali, attribuisce al Concessionario il diritto d'uso di una sepoltura o di un'area, lasciando integro il diritto del Comune alla nuda proprietà. I manufatti costruiti da privati su aree cimiteriali poste in concessione diventano, allo scadere della concessione, di proprietà del Comune ai sensi di quanto dispone l'art. 953 del Codice Civile.

7) La concessione, laddove sia regolata da schema di contratto-tipo approvato dalla Giunta Comunale, viene stipulata in seguito alla assegnazione del manufatto da parte dell'Ufficio di Stato Civile.

8) Ogni concessione del diritto d'uso di aree o manufatti deve risultare da apposito atto contenente l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della stessa e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso. In particolare l'atto deve indicare:

- a) la natura della concessione e la sua identificazione, l'indicazione del numero dei posti realizzati o realizzabili;
- b) la durata e la decorrenza, che coincide con la data di stipulazione dell'atto di concessione;
- c) la/le persona/e o, nel caso di enti o collettività il legale rappresentante pro-tempore, concessionaria/e;
- d) i defunti destinati ad esservi accolti o i criteri per la loro precisa individuazione;
- e) l'eventuale restrizione od ampliamento del diritto d'uso in correlazione all'avvenuta corresponsione della tariffa prevista con atto dell'Amministrazione;
- f) gli obblighi ed oneri cui è sottoposta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza.

9) Più concessionari possono richiedere al Comune congiuntamente una concessione indicando la divisione dei posti o l'individuazione di separate quote della concessione stessa, fatto salvo il principio della responsabilità solidale nel far fronte agli obblighi connessi alla concessione medesima.

10) La Giunta Comunale può assegnare a Enti, Comunità o Collettività aree o manufatti sulla base di specifiche convenzioni.

ART. 51 – Durata delle concessioni

1) Fatto salvo quanto previsto per le concessioni perpetue già rilasciate, tutte le concessioni sono a tempo determinato.

2) La durata attuale delle concessioni è pari ad anni 50;

3) È fatta salva la facoltà di proroga o di rilascio di nuova concessione alla scadenza della stessa o nel caso di cui al 3^o comma dell'art.3 del Regolamento Regionale 23 maggio 2006 n.4. La presente disposizione si applica anche alla concessione di campetti privati.

4) In caso di proroga di concessione questa non può essere concessa per una durata superiore a quanto indicato al comma 2) del presente articolo.

ART. 52 – Modalità di concessione

1) La concessione cimiteriale di loculo a uno o più posti può essere rilasciata in occasione di un decesso o di richiesta di tumulazione di resti mortali o di ceneri.

2) La concessione di ossario/cinerario può essere rilasciata dietro presentazione della richiesta di tumulazione di resti o ceneri.

3) Nel caso in cui il defunto fosse coniugato è possibile assegnare n. 2 loculi, purché uno dei coniugi abbia superato anni 60 di età.

4) Ai fini dell'efficientamento della gestione dei loculi la Giunta Comunale potrà attivare metodologie idonee atte al recupero dei loculi vuoti per il quale non risulti o non risulti più un concessionario effettivo.

5) Salvo quanto disposto ai precedenti commi 1) e 2) le modalità di rilascio delle concessioni cimiteriali vengono stabilite dalla Giunta Comunale.

ART. 53 – Diritto d’uso delle sepolture

- 1) Nelle sepolture private il diritto d’uso è riservato alla persona del Concessionario e a quella della propria famiglia, come definita all’art. 50 comma 1) lettera d) del presente Regolamento. Per le sepolture concesse ad enti è riservato alle persone contemplate nel relativo ordinamento e dall’atto di concessione. In ogni caso, tale diritto si esercita fino alla capienza del sepolcro concesso.
- 2) Il Concessionario può disporre l’ammissione nella sepoltura di cadaveri, resti, ossa o ceneri di:
 - a) parenti del Concessionario fino al VI grado;
 - b) affini del Concessionario entro il III grado;
 - c) altre persone facenti parte del nucleo familiare anagrafico del Concessionario;
 - d) persone che abbiano acquisito particolari benemerenze nei confronti del Concessionario;
- 3) Nei casi di cui alla lettera a) del precedente comma 2), la domanda deve essere firmata dal Concessionario, che s’intende agisca in nome e per conto di tutti gli altri eventuali soggetti titolari e col loro preventivo consenso, lasciando indenne il Comune da qualsivoglia rivalsa.
- 4) Nei casi di cui alle lettere b), c) e d) del precedente comma 2), la domanda deve essere firmata dal Concessionario o da tutti i Titolari della concessione.
- 5) È consentita, su richiesta del Concessionario, la collocazione di resti mortali appartenenti a più defunti all’interno di un singolo loculo già concesso, purché ciò avvenga nel rispetto delle caratteristiche strutturali del loculo, delle norme igienico-sanitarie e delle disposizioni tecniche impartite dall’Ufficio di Stato Civile.
- 6) La collocazione di diversi resti mortali non comporta la modifica della natura della concessione né l’incremento dei posti in concessione, ma costituisce modalità di utilizzo del diritto d’uso già riconosciuto.
- 7) La tariffa applicabile rimane quella della concessione originaria, indipendentemente dal numero di resti mortali collocati nel loculo.
- 8) L’autorizzazione alla collocazione di più resti mortali è subordinata alla verifica preventiva, da parte dell’Ufficio di Stato Civile, della compatibilità tecnica e statica del loculo e delle modalità di accesso e chiusura dello stesso.

ART. 54 – Divisioni di concessioni di loculi/ossari multipli

- 1) Più aventi titolo possono procedere alla divisione fra loro dei posti o all’individuazione di separate quote della concessione mediante deposito di atto notarile presso l’Ufficio di Stato Civile.
- 2) Non sono ammessi frazionamenti del singolo loculo/ossario la cui concessione potrà essere intestata ad una sola persona fisica.

ART. 55 – Subentri

- 1) Deceduto il Concessionario di una sepoltura privata, è tenuto a subentrare uno solo degli aventi titolo sulla concessione con istanza da effettuarsi all’Ufficio di Stato Civile entro 12 mesi dalla data del decesso, salvo che si tratti di concessioni perpetue, richiedendo contestualmente la variazione per aggiornamento dell’intestazione della concessione in favore di se stesso. Per tale operazione è dovuto il corrispettivo fissato in tariffa.
- 2) Se gli aventi diritto presentano istanza di subentro oltre i termini di cui al comma precedente, dovranno pagare il quintuplo del corrispettivo fissato in tariffa.
- 3) Per i concessionari già deceduti alla data di entrata in vigore del presente regolamento, gli aventi titolo hanno 5 anni di tempo per effettuare il subentro, decorsi inutilmente i quali dovranno la somma prevista al comma 2).
- 4) Quando, alla morte del concessionario, viene presentata richiesta di tumulazione, i richiedenti devono presentare contestualmente la richiesta di subentro.
- 5) L’istanza di cui al comma 1) dovrà contenere una dichiarazione, fatta sotto la propria responsabilità, che non vi siano altri aventi titolo al subentro dei suddetti loculi o che gli altri aventi titolo abbiano dichiarato di non essere interessati al subentro; in quest’ultimo caso andranno presentate le autodichiarazioni dei rinunciatari.
- 6) In caso di mancato accordo tra gli aventi diritto, subentra di diritto nella concessione il più anziano seguendo l’ordine stabilito al comma 8).
- 7) Nel caso di subentri in concessioni di porzioni di singoli loculi/ossari/cinerari già frazionati prima dell’entrata in vigore del presente regolamento, subentrano di diritto i soggetti di cui al successivo comma 10), secondo l’ordine previsto dallo stesso.
- 8) Tali soggetti, al momento del subentro, hanno la facoltà di mantenere invariata la quota pro capite già frazionata, pagando ciascuno la tariffa per il subentro, oppure intestare la concessione per intero a uno solo degli aventi diritto, in questo caso pagando la tariffa singola.

- 9) In caso di più subentranti su una singola quota, valgono le regole di cui al comma 6) del presente articolo.
- 10) In qualunque momento, pagando il relativo diritto più concessionari di singola porzione di loculo/ossario/altro possono procedere ad intestazione dell'intero loculo/ossario/altro a solo uno di essi.
- 11) Chi rilascia dichiarazioni mendaci nei casi di cui al comma 2), in base all'art. 76 del DPR n. 445/2000 è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.
- 12) Il diritto di subentrare nella titolarità della concessione è riservato in via esclusiva nell'ordine:
 - a) al coniuge e ai discendenti del Concessionario in linea retta;
 - b) agli ascendenti del Concessionario in linea retta;
 - c) ai collaterali del Concessionario fino al sesto grado;
 - d) agli affini del Concessionario fino al terzo grado.
- 13) Ai fini dell'individuazione del concessionario è fatta salva la validità degli atti tra privati già acquisiti dall'Amministrazione comunale alla data del 10 ottobre 2000 (data di approvazione del Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria precedentemente vigente). Gli atti fra privati prodotti successivamente alla data del 10 ottobre 2000 possono essere ritenuti validi solo se:
 - e) Siano stati redatti in data anteriore al 10 ottobre 2000;
 - f) Non vi siano fondate richieste da parte di altri soggetti contrastanti con quanto dichiarato nell'atto;
 - g) Lo stato di fatto della tomba e il suo utilizzo nel tempo siano compatibili con quanto dichiarato nell'atto;
 - h) Il recepimento dell'atto non comporti la traslazione di salme già tumulate nel sepolcro;
 - i) Non vi sia il fondato sospetto che si tratti di atti a scopo di lucro o contraffatti;
- 14) La mancata regolarizzazione della pratica di subentro preclude l'utilizzo della tomba fino al suo perfezionamento.
- 15) In caso di irreperibilità degli aventi titolo al subentro nella concessione, il Comune svolgerà le opportune ricerche anagrafiche per individuarli; qualora queste ricerche non andassero a buon fine, il Comune farà ricorso alle pubbliche affissioni; qualora anche dalle pubbliche affissioni non si fosse in grado di risalire agli aventi diritto, l'ente si riserva la facoltà di rientrare nella piena disponibilità del loculo, e gli aventi diritto si intenderanno decaduti dalla concessione ai sensi dell'art. 59 del presente regolamento.
- 16) In caso di subentro nella titolarità di una concessione cimiteriale perpetua, il subentro comporta il rilascio di un nuovo titolo concessorio in favore del subentrante. La concessione è disciplinata dalle disposizioni vigenti al momento del subentro, ha la durata prevista dal regolamento vigente e decorre dalla data del relativo provvedimento.
- 17) Nell'ipotesi di cui al comma 16 del presente articolo, è previsto il pagamento dell'apposita tariffa stabilita dalla Giunta Comunale per il subentro.

ART. 56 – Rinuncia

- 1) La rinuncia è la richiesta, personale ed unilaterale, del concessionario di fare cessare la concessione sorta in precedenza.
- 2) Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia (retrocessione) di una concessione cimiteriale, da parte del legittimo concessionario o dei legittimi concessionari che dispongono pienamente della concessione, purché la sepoltura sia stata precedentemente liberata da salme, resti, ossa o ceneri presenti, a carico degli aventi titolo.
- 3) L'accoglimento della richiesta comporta il riconoscimento in favore dei retrocedenti del rimborso di una somma calcolata secondo le seguenti modalità:
 - a) nel caso di concessioni perpetue o qualora la retrocessione avvenga entro 5 anni dal rilascio il rimborso sarà pari al 50% dell'importo, di riconcessione, in vigore al momento della rinuncia;
 - b) qualora la retrocessione avvenga dopo i 5 anni il rimborso sarà pari al 50% della tariffa di riconcessione relativa agli anni interi residui non frutti (importo riconcessione x tempo residuo / 2 x durata concessione).

ART. 57 – Estinzione

- 1) Le concessioni cimiteriali si estinguono per scadenza del termine di durata della concessione o per la soppressione del Cimitero, salvo in quest'ultimo caso quanto disposto dalle vigenti disposizioni normative nazionali.
- 2) Nel caso di concessione di aree per sepolture per famiglie e collettività, prima della scadenza del termine di durata gli aventi diritto possono richiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili, ricordi, decorazioni e oggetti simili.

3) Qualora, alla scadenza del termine, gli aventi titolo non dispongano per la collocazione dei cadaveri, resti, ossa o ceneri, il Comune provvederà collocando i medesimi, previo avvertimento agli interessati, rispettivamente nel campo comune, nell'ossario comune o nel cinerario comune.

ART. 58 – Revoca

1) E' facoltà dell'Amministrazione Comunale di revocare la concessione di qualsiasi area o manufatto, quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del Cimitero o per altri motivi di rilevante interesse pubblico.

2) In tal caso è riservato agli aventi diritto l'uso, a titolo gratuito per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione, di un'equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso Cimitero in zona o costruzione indicati dall'Amministrazione, rimanendo a carico della stessa le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia tomba alla nuova.

3) Del provvedimento di revoca verrà data comunicazione, indicando anche il giorno fissato per la traslazione dei cadaveri, resti o ceneri, agli aventi titolo ove noti mediante raccomandata A.R. almeno trenta giorni prima; ove non noti, mediante pubblicazione dell'atto di revoca nell'albo comunale ed in quello cimiteriale per il periodo di sessanta giorni. Nel giorno indicato la traslazione avverrà anche in assenza degli aventi titolo.

ART. 59 – Decadenza

1) La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:

quando la sepoltura individuale non è stata occupata da cadavere, resti o ceneri, per i quali era stata presentata richiesta, entro 60 giorni rispettivamente dal decesso, esumazione o estumulazione, cremazione salvo i casi espressamente previsti o di forza maggiore;

2) in caso venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o speculazione;

3) quando la sepoltura risulti in stato di abbandono per incuria o morte degli aventi diritto, o quando non siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura con pregiudizio della stabilità delle opere;

4) per inosservanza delle disposizioni relative alla presentazione del progetto e alla costruzione delle opere entro i termini

5) fissati ai sensi dell'Art. 61;

6) per difformità non sanabile dell'opera realizzata rispetto al progetto presentato ovvero, nel caso di difformità sanabile, qualora sia spirato il termine concesso per la regolarizzazione senza che gli aventi titolo abbiano provveduto in merito;

7) per inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione o nel presente Regolamento;

8) nell'ipotesi di cui al comma 15 dell'art. 55 del presente Regolamento.

9) La pronuncia della decadenza della concessione, salvo il caso previsto al punto b) di cui sopra, è subordinata alla previa diffida al Concessionario o agli aventi titolo, in quanto individuati o individuabili; in caso di irreperibilità, la diffida verrà pubblicata nell'albo comunale ed in quello cimiteriale per la durata di 30 giorni consecutivi.

10) Pronunciata la decadenza della concessione, si disporrà, se del caso, la traslazione dei cadaveri, resti, ossa, ceneri, rispettivamente in campo comune, ossario comune, cinerario comune, e successivamente alla demolizione delle opere od al loro restauro.

11) I materiali e le opere resteranno nella piena disponibilità del Comune.

ART. 60 – Obblighi di manutenzione

12) I concessionari o i titolari della concessione di sepolture private sono responsabili, solidalmente tra loro, della manutenzione ordinaria e straordinaria della sepoltura e delle opere annesse; della esecuzione delle opere e restauri che l'Amministrazione ritenesse necessari ed opportuni per motivi di decoro, sicurezza o di igiene.

13) In tutte le sepolture private costruite dal Comune e in cui la tipologia costruttiva sia tale da non presentare soluzioni di continuità tra una concessione e l'altra, il Comune provvede alla manutenzione delle sole parti strutturali dei manufatti (solette, pareti divisorie, solai di copertura) mentre sono a carico dei Concessionari o dei Titolari della concessione le lapidi, anche se fornite dal Comune, e le parti decorative costruite o installate sulle stesse, il sistema di fissaggio e l'ordinaria pulizia.

14) Nel caso il sepolcro privato venga dichiarato inidoneo alla tumulazione di cadaveri, resti, ossa o ceneri da parte del responsabile dell'Ufficio di Stato Civile, il Concessionario ha l'obbligo di adeguare il sepolcro alle norme vigenti entro il termine di sei mesi.

ART. 61 – Progettazione e termini per la costruzione di sepolture private

1) La concessione in uso di area cimiteriale per la costruzione di sepolture a sistema di tumulazione od inumazione impegna il Concessionario alla presentazione del progetto entro 6 mesi dalla data di stipulazione dell'atto di concessione.

2) I progetti di costruzione di sepolture private seguono le procedure di approvazione e di rilascio stabilite dalle disposizioni nazionali, regionali e comunali vigenti in materia.

3) I lavori di costruzione di sepolture private devono essere completati entro il termine previsto dall'atto abilitativo pena la decadenza dell'atto concessorio e l'acquisizione al patrimonio comunale delle opere realizzate. Prima dell'utilizzo il sepolcro dovrà essere dichiarato agibile, secondo le norme vigenti.

4) La costruzione delle opere deve essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi cimiteriali.

ART. 62 – Sepolture concesse prima dell'entrata in vigore del d.P.R. n.803/1975: ristrutturazioni

1) Qualora i titolari di concessioni, ancorché rilasciate prima dell'entrata in vigore del D.P.R. n.803/1975, intendano modificare la capienza in uso del sepolcro approvata in sede di presentazione del progetto di costruzione originario, sono obbligati all'osservanza della vigente normativa in materia. Qualora sia necessario provvedere al rilascio di una nuova concessione, anche riferita ad una porzione dell'intera area, la concessione originaria si estingue in quanto interamente sostituita dalla nuova, la cui durata viene stabilita in base alle norme in vigore all'atto del nuovo rilascio.

2) Per tali ristrutturazioni sono dovute le tariffe previste con atto dell'Amministrazione, tranne che per le trasformazioni di loculi in cellette ossari e/o nicchie cinerarie.

ART. 63 – Tutela dei beni storici e artistici

1) Le aree e/o gli edifici cimiteriali, i manufatti edilizi ipogei e/o epigei, lapidi, monumenti, cippi marmorei, elementi architettonico-decorativi e/o artistici, ecc., esistenti al momento presso tutti i Cimiteri comunali, precedenti di cinquanta anni come data di collocazione e costruzione, sono dichiarati "sottoposti a tutela" ai sensi della normativa a tutela dei beni storici e artistici.

2) Per gli effetti di cui al terzo comma dell'art.1 del Regolamento Regionale 23. maggio 2006 n.4, per i Cimiteri storici e monumentali e loro parti, come individuati all'articolo precedente, il Comune, sentita l'Azienda Sanitaria Locale competente per territorio in merito alle condizioni igienico-sanitarie, individua specifiche soluzioni atte a conservare i beni storici e artistici e permettere la fruizione degli spazi sepolcrali. Le zone e i criteri di individuazione delle tombe di interesse storico o artistico devono essere contenuti nel Piano cimiteriale.

3) Nelle more dell'emissione del Piano cimiteriale, gli interventi ammessi sono manutenzione ordinaria, straordinaria e restauro scientifico di tipo conservativo. In tali casi, l'atto abilitativo per la realizzazione di interventi edilizi deve essere preceduto dal parere autorizzativo della Soprintendenza ai Monumenti territorialmente competente.

TITOLO V - ATTIVITA' DI POLIZIA MORTUARIA

ART. 64 - Autorizzazione al trasporto e al seppellimento

1) Per il trasporto di cadaveri, resti mortali, ossa umane e ceneri è necessaria l'autorizzazione del Responsabile del Servizio, o suo delegato, del Comune dove è avvenuto il decesso ed è rilasciata all'incaricato del trasporto il quale assume così le responsabilità previste per l'incaricato di pubblico servizio. Per il trasporto di feti, dei prodotti abortivi e dei prodotti del concepimento di presunta età di gestazione inferiore alle 20 settimane l'autorizzazione al trasporto ed al seppellimento è rilasciata dall'Azienda Sanitaria Locale.

2) Costituisce trasporto di cadavere il suo trasferimento, dopo l'accertamento della morte, dal luogo del decesso alla struttura per il commiato, alla camera mortuaria, alle strutture del commiato, al luogo prescelto per le onoranze compresa l'abitazione privata, al Cimitero o al crematorio o dall'uno all'altro di questi luoghi.

3) Il trasporto di cadavere è autorizzato, ove possibile, con unico provvedimento valevole per tutti i trasferimenti di cui al comma precedente, dal Comune di decesso, previa eventuale comunicazione al Comune di destinazione.

4) L'autorizzazione per la sepoltura di cadavere nel Cimitero è rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile, in base al certificato di accertamento del decesso rilasciato dal medico necroscopo nel rispetto e con le modalità di quanto stabilito dal D.P.R. n. 285 del 10 settembre 1990 e dal D.P.R. n. 396/2000.

5) Nessun cadavere può essere ricevuto dal Cimitero per essere inumato o tumulato se non accompagnato dall'autorizzazione scritta dell'Ufficiale dello Stato Civile. Tali autorizzazioni saranno ritirate dal custode del Cimitero alla consegna di ogni singolo cadavere.

ART. 65 – Rilascio dell'autorizzazione alla cremazione

- 1) L'autorizzazione alla cremazione è rilasciata dal Responsabile del Servizio del Comune di decesso, secondo le modalità stabilite dall'art.79 del D.P.R. n.285/1990, precisate con Circolare del Ministero della Sanità n.24 del 24 giugno 1993.
- 2) Nel caso di cremazione di salma precedentemente inumata o tumulata, competente al rilascio dell'autorizzazione è il Comune del luogo ove è sepolta la salma.
- 3) E' consentita la cremazione dei resti mortali di persone inumate da almeno dieci anni e tumulate da almeno venti, previo consenso dei familiari.
- 4) In caso di irreperibilità dei familiari la cremazione dei resti mortali può essere autorizzata, decorsi trenta giorni dalla pubblicazione nell'Albo Pretorio di uno specifico avviso.
- 5) La cremazione di parti anatomiche riconoscibili è autorizzata dall'A.S.L. del luogo di amputazione.

ART. 66 – Trattamento delle ceneri

- 1) Le ceneri provenienti dalla cremazione vengono raccolte in una urna cineraria i cui requisiti tecnici di fabbricazione, di identificazione e di impiego sono stabiliti dal Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria.
- 2) Nel caso il defunto non abbia disposto la dispersione delle ceneri, la conservazione delle stesse avviene mediante consegna ritualmente verbalizzata, dell'urna sigillata al familiare o all'esecutore testamentario o al rappresentante legale di associazione riconosciuta che abbia tra i propri fini statutari quello della cremazione dei cadaveri degli iscritti, i quali possono disporne, nel rispetto della volontà del defunto, la tumulazione, l'interramento o l'affidamento personale con le modalità di cui agli articoli successivi.

ART. 67 - Autorizzazione alla dispersione delle ceneri

- 1) La dispersione delle ceneri è autorizzata dall'Ufficiale dello Stato Civile del Comune dove è avvenuto il decesso.
- 2) Nel caso in cui un cittadino corianese sia deceduto in altra Regione che non preveda il rilascio di tale autorizzazione o all'estero, detta autorizzazione può essere disposta in alternativa dall'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Coriano.
- 3) In caso di dispersione di ceneri già tumulate, l'autorizzazione compete all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune ove sono custodite le ceneri.
- 4) L'autorizzazione potrà essere rilasciata in base alla volontà espressa per iscritto in vita dal defunto: volontà testamentaria, dichiarazioni autografe, dichiarazioni sottoscritte esplicitamente a tal fine (iscrizione ad associazioni) o altre forme di volontà espresse innanzi a pubblici ufficiali.
- 5) In mancanza di disposizioni scritte, la volontà potrà anche essere riferita dal coniuge, se presente unitamente a tutti i parenti di primo grado mediante dichiarazione scritta, anche inserita nell'istanza alla dispersione.
- 6) La richiesta di autorizzazione deve contenere l'indicazione:
 - a) del richiedente, avente titolo in base a quanto previsto dalla legge;
 - b) l'indicazione del luogo, tra quelli consentiti, ove le ceneri saranno disperse;
 - c) l'indicazione della persona incaricata ad eseguire la dispersione, tenuto conto dell'eventuale volontà espressa dal defunto o individuata tra i soggetti di cui al punto 8).
- 7) La dispersione delle ceneri, è consentita nei seguenti luoghi:
 - a) in natura a oltre 200 metri da centri abitati come definiti dall'articolo 3 comma 1^a n. 8 del D.L.30 aprile 1992 n.285 (Nuovo codice della strada) o da insediamenti produttivi;
 - b) in aree private all'aperto, con il consenso dei proprietari, purché fuori dai centri abitati;
 - c) in fiumi nei tratti liberi da manufatti e da natanti;
 - d) all'interno del Cimitero in apposita area eventualmente istituita.
- 8) Se un cittadino corianese avanza richiesta di disperdere le ceneri nel territorio di un altro comune, tale richiesta va comunque presentata all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Coriano, il quale, verificata tale possibilità, potrà rilasciare l'autorizzazione.
- 9) La dispersione delle ceneri è eseguita dalla persona indicata nella richiesta o, in mancanza, da persona appositamente autorizzata del Comune o delle imprese che esercitano l'attività funebre di cui all'art. 13 della Legge Regionale n. 19/2004.
- 10) Nel rilasciare l'autorizzazione alla dispersione delle ceneri all'interno del territorio del Comune di Coriano, l'Ufficiale di Stato Civile di altro Comune della Regione dovrà tenere conto di quanto stabilito al precedente punto 7.

ART. 68 – Autorizzazione all'affidamento delle ceneri

1) L'affidamento personale di un'urna cineraria deve essere autorizzato dall'Ufficiale di Stato Civile del Comune in cui è avvenuto il decesso.

2) In mancanza di disposizioni scritte, la volontà potrà anche essere riferita dal coniuge, se presente, unitamente a tutti i parenti di primo grado mediante dichiarazione, da rendersi in forma scritta anche inserita nell'istanza di affidamento dell'urna, contenente l'indicazione dell'affidatario unico scelto tra i familiari suddetti.

3) Nel caso di individuazione dell'affidatario unico al di fuori dell'ambito familiare, la volontà del defunto dovrà essere espressamente manifestata.

Dalla richiesta dovranno risultare:

- a) le generalità dei richiedenti e della persona alla quale verrà consegnata l'urna sigillata, la quale dovrà sottoscrivere il relativo verbale di consegna;
- b) la descrizione del luogo di conservazione delle ceneri presso l'abitazione dell'affidatario;
- c) l'impegno da parte dell'affidatario:
 - I. a comunicare ogni variazione del luogo di residenza, di domicilio o di conservazione dell'urna cineraria all'ufficio di Stato Civile del Comune, entro 30 giorni dalla data in cui si è verificata la variazione stessa;
 - II. a custodire l'urna, debitamente sigillata, secondo le vigenti disposizioni di legge sia civili che penali e a non affidarla ad altre persone, neppure temporaneamente;
 - III. a trasferire l'urna presso un Cimitero comunale nel caso in cui venga meno, per qualsiasi motivo, la disponibilità dell'affidatario alla conservazione delle ceneri presso la propria abitazione;
- d) l'accettazione dell'affidatario a garantire i controlli da parte del Comune.

4) L'urna dovrà essere conservata in un luogo idoneo a garantirne la sicurezza da ogni profanazione.

5) Le urne destinate alla raccolta delle ceneri dovranno essere conformi alle disposizioni contenute nel d.P.R. 21 settembre 1990 n.285 "Regolamento di Polizia Mortuaria".

6) In caso di decesso dell'affidatario il coniuge, se presente, e i parenti di primo grado dovranno presentare una nuova richiesta oppure restituire l'urna al Cimitero.

7) La consegna dell'urna può avvenire anche per ceneri precedentemente tumulate o provenienti dalla cremazione di resti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, derivanti da esumazioni o estumulazioni, purché sulla base della volontà espressa per iscritto in vita del defunto o della volontà espressa verbalmente manifestata dal coniuge, se presente, unitamente a tutti i parenti di primo grado.

8) La consegna di un'urna cineraria già tumulata con altri feretri potrà avvenire solo previa verifica delle condizioni di conservazione della stessa. Qualora necessario, a tutela dell'igiene e della salute pubblica, potranno essere impartite specifiche disposizioni per la conservazione a domicilio.

9) L'Amministrazione Comunale si riserva di effettuare controlli, tramite propri incaricati, circa le modalità di conservazione dell'urna cineraria.

10) Nel caso in cui si riscontrino violazioni alle prescrizioni impartite nell'autorizzazione e sempre che il fatto non costituisca reato ai sensi dell'art. 411 C.P., l'Amministrazione Comunale, previa diffida formale all'affidatario contenente un termine per la regolarizzazione, si riserva di revocare l'autorizzazione già rilasciata imponendo il trasferimento dell'urna presso il Cimitero.

11) E' istituito presso il Comune in cui sono affidate le ceneri un registro informatico dove sono riportate, su indicazione dell'ufficiale di Stato Civile del Comune che ha autorizzato l'affidamento delle ceneri, le generalità dell'affidatario unico, le generalità del defunto, il luogo di conservazione dell'urna, le eventuali successive variazioni di tale luogo, la data di eventuali ispezioni nei luoghi di conservazione e delle risultanze riscontrate.

TITOLO VI – DISPOSIZIONI ULTERIORI, SANZIONI E NORME TRANSITORIE

ART. 69 – Tariffe

1) Le tariffe per:

- e) Il rilascio delle autorizzazioni alla cremazione, alla dispersione, all'affidamento familiare, alla sepoltura delle ceneri, per lo svolgimento delle eventuali verifiche e rettifiche in caso di affidamento familiare, per i subentri nelle concessioni;
- f) L'effettuazione delle operazioni cimiteriali di inumazione, tumulazione, traslazione di urne cinerarie, nonché di dispersione interna al Cimitero;

sono stabilite dalla Giunta Comunale con apposito provvedimento.

ART. 70 – Efficacia della normativa regolamentare

1) Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento:

- a) sono abrogate le disposizioni contenute nel Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria approvato con deliberazione di C.C. n. 41 del 28-06-2001 e successive modificazioni e/o integrazioni;
- b) ogni atto o disposizione precedentemente emanato, in contrasto con le disposizioni del presente Regolamento.

2) Per quanto non espressamente previsto si fa riferimento:

- a) al Codice Civile;
- b) al Titolo VI del Testo Unico delle Leggi Sanitarie 27 luglio 1934 n.1265 e successive modificazioni e integrazioni;
- c) al D.P.R. 10 settembre 1990 n.285 recante "Approvazione del regolamento di polizia mortuaria";
- d) alla Legge 30 marzo 2001 n. 130;
- e) alla Legge Regionale n.19 del 29 luglio 2004 e le successive Delibere della Giunta Regionale e Direttive attuative;

3) Le disposizioni contenute nel presente Regolamento, qualora non contrastanti con i contratti singolarmente stipulati, si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore.

ART. 71 - Sanzioni

1) Il Comune esercita la vigilanza sull'attività funebre, cimiteriale e di polizia mortuaria, anche valendosi di potestà ispettiva, ai fini di valutare la rispondenza dell'attività alle norme di legge e di quelle del presente Regolamento. Salvo l'applicazione delle sanzioni penali per i fatti costituenti reato, la violazione delle disposizioni del presente regolamento è soggetta a sanzione amministrativa pecuniaria, a norma degli articoli 338, 339, 340 e 358 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, come modificati per effetto dell'art. 3 della legge 12 luglio 1961, n. 603, e degli articoli 32 e 113 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

2) Per la inosservanza delle norme contenute nel presente Regolamento, impregiudicati i casi per i quali l'Amministrazione disporrà d'ufficio il deferimento all'Autorità Giudiziaria o all'Autorità di pubblica sicurezza, sono applicate le seguenti sanzioni amministrative:

3) Nel caso in cui venga accertata la violazione delle norme tecniche stabilite nell'allegato 1, verrà impartito un congruo termine per la regolarizzazione. Qualora l'interessato non vi provveda verrà applicata la sanzione da Euro 250,00 a Euro 1.500,00, fatto salvo il recupero delle spese sostenute per l'adeguamento coattivo a cura del Comune.

4) Il controllo circa il rispetto delle norme di cui al presente regolamento è attribuito al Corpo di Polizia Municipale ed al Settore Demografico che potrà avvalersi, per gli accertamenti ritenuto opporti, degli agenti di Polizia Municipale.

5) Le sanzioni sono elevate dal Corpo di Polizia Municipale:

- a) direttamente ed immediatamente, in caso di flagranza della violazione;
- b) d'ufficio, anche su segnalazione del Settore Demografico, previo esperimento delle procedure in materia di procedimento amministrativo ai sensi della Legge 241/90.

ALLEGATO 1 – NORME TECNICHE

1) Requisiti dei loculi destinati a tumulazione:

- a) Per la realizzazione dei loculi destinati alla tumulazione dei feretri, dei resti mortali, delle cassettine per la raccolta delle ossa umane e delle urne cinerarie, siano essi singoli o aggregati in qualsiasi modo, devono essere rispettate le disposizioni del d.P.R. n.285/1990, della Legge Regionale n.19/2004 e del Regolamento Regionale 23 maggio 2006 n.4.
- b) E' ammessa sia la realizzazione interamente in opera, sia costituita da elementi prefabbricati, purché venga garantito il rispetto di tutte le norme vigenti.
- c) I loculi per la tumulazione dei feretri possono essere di tipo stagno o di tipo aerato.
- d) Per i loculi stagni destinati alla tumulazione dei feretri, siano essi di nuova realizzazione o derivati da interventi di ristrutturazione, deve essere garantita la tenuta ai liquidi e ai gas. Il piano di appoggio del feretro deve essere inclinato verso l'interno nella direzione di introduzione del feretro, in modo da evitare l'eventuale fuoriuscita dei liquidi. La chiusura del loculo deve essere realizzata con muratura di mattoni ad una testa, intonacata nella parte esterna o con lastra in materiale idoneo a garantire la tenuta ermetica del loculo, dotata di adeguata resistenza meccanica.
- e) Nei loculi aerati destinati alla tumulazione dei feretri, devono essere adottate soluzioni tecniche e costruttive tali da permettere l'areazione naturale e il trattamento sia dei liquidi che dei gas provenienti dai processi putrefattivi del cadavere. La capacità di depurazione del filtro dovrà garantire che non ci sia percezione olfattiva in atmosfera dei gas provenienti dalla putrefazione. Le caratteristiche dei prodotti utilizzati nei sistemi filtranti devono essere mantenute per la durata della sepoltura. Nei loculi aerati è vietato l'uso della cassa metallica.
- f) I loculi per la tumulazione di feretri devono avere misure d'ingombro libero interno non inferiore a un parallelepipedo regolare di m 2,25 di lunghezza, m 0,75 di larghezza, m 0,60 di altezza, misurate al netto dello spessore corrispondente alla parete di chiusura; fermo restando il minimo inderogabile di m 0,75, è raccomandata una larghezza di m 0,80.
- g) Per l'avello/ossario individuale le misure minime d'ingombro libero interno sono rispettivamente di m 0,70 x 0,30 x 0,30; per l'avello/cinerario individuale sono di m 0,30 x 0,30 x 0,50. Avelli a più posti devono essere costituiti da multipli dei suddetti moduli dimensionali, in base alla capienza prevista.

2) Prescrizioni generali per la realizzazione dei copritomba sulle sepolture in campo comune:

- a) Il copritomba potrà essere collocato sulla sepoltura trascorsi sei mesi dalla inumazione, dovrà rispettare le dimensioni in pianta di cm 165 x 69 e dovrà essere installato rispettando gli allineamenti predisposti; la collocazione del copritomba non dovrà comportare la rimozione o lo spostamento del cippo numerato apposto dagli operatori cimiteriali.
- b) La superficie corrispondente ad almeno il 70% dell'impronta a terra del manufatto dovrà essere permeabile e mantenuta tale per tutta la durata della sepoltura;
- c) Il manufatto potrà essere composto da un recinto di altezza non superiore a cm 20 e spessore cm 5/6 e da una stele funeraria, obelisco o croce, della altezza massima di cm 75, per una altezza massima complessiva di cm 95 dal piano medio di campagna, collocato all'interno del recinto sul lato a ridosso del cippo numerato; eventuali fioriture o guarniture verdi collocate all'interno del recinto non potranno superare le dimensioni indicate per il manufatto;
- d) Con successivo provvedimento del Responsabile del Servizio dovranno essere individuate le tipologie dei manufatti ammessi nei cimiteri comunali;
- e) Soluzioni diverse da quelle ordinariamente ammesse potranno essere accettate su istanza degli interessati, purché rispettino le prescrizioni generali di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma; non potranno comunque essere ammesse realizzazioni in vetro, materiali plastici, con parti sporgenti o taglienti, o formanti intercapedini, vetrine, casette o similari;
- f) Nel periodo iniziale, nel quale non è ammessa la collocazione del copritomba, sulla sepoltura dovrà essere mantenuto il tumulo in terreno, da ripristinare all'occorrenza per compensarne gli abbassamenti; in alternativa, a cura e spese degli interessati, potranno essere collocati copritomba provvisori esclusivamente in legno, a condizione che rispettino gli allineamenti previsti e non siano di intralcio alle inumazioni da eseguire.

3) Prescrizioni generali per la realizzazione e apposizione di lapidi per i loculi/colombari, avelli/ossari-cinerari in concessione nei fabbricati realizzati dal Comune, volte a tutelare l'integrità e il decoro dei prospetti degli edifici funerari:

- a) la lapide non può avere dimensioni maggiori dell'imboccatura del loculo;
- b) nei casi in cui è ammessa la realizzazione di cornici, queste non devono allargarsi oltre cm 5 dalla luce netta dell'imbotto;
- c) la eventuale mensola orizzontale non può sporgere oltre cm 3 dal filo muro;
- d) i setti murari sia orizzontali che verticali posti tra i loculi non possono essere utilizzati per apporre accessori, arredi e similari;
- e) nelle parti monumentali si deve privilegiare il recupero dei materiali storici esistenti; nel caso in cui ciò non sia possibile si devono usare materiali dello stesso tipo, fattura e colore; in nessun caso è ammissibile la modifica della forma dell'imbotto del loculo; norme tecniche specifiche volte alla conservazione delle caratteristiche architettoniche e decorative dei manufatti storici

- monumentali possono essere stabilite con successivi provvedimenti;
- f) i materiali ammessi sono marmi e pietre della tradizione locale, bronzo e acciaio inox per le iscrizioni e gli accessori, foto su ceramica o impresse con altra tecnica durevole purché non eccidenti le misure di cm 13 x 18;
 - g) i manufatti e gli arredi già esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento, non conformi a quanto stabilito nei punti precedenti, devono essere rimossi e/o adeguati a cura degli interessati in caso di ristrutturazione dell'edificio o di smontaggio per qualsiasi ragione della lapide;
 - h) gli arredi e/o gli accessori che ostacolano lo svolgimento delle operazioni cimiteriali o la manutenzione degli impianti tecnologici o che costituiscono pericolo per la pubblica incolumità, possono essere immediatamente rimossi a cura dei dell'Ufficio di Stato Civile, con addebito delle relative spese agli interessati.

